SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145° — Numero 179

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 2 agosto 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 maggio 2004.

Determinazione delle quote previste dall'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 - Anno 2002.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale;

Visto l'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale, che stabilisce la compensazione dei trasferimenti soppressi con compartecipazioni regionali all'imposta sul valore aggiunto e all'accisa sulle benzine e con l'aumento dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF;

Visto l'art. 2, comma 1, del medesimo decreto legislativo, che prevede l'istituzione di una compartecipazione delle regioni a statuto ordinario all'I.V.A.;

Visto altresì il comma 4 del medesimo art. 2, che stabilisce che la predetta quota di compartecipazione all'I.V.A. è rideterminata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministro dell'economia e delle finanze), sentito il Ministro della sanità (ora Ministro della salute);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 maggio 2004 con il quale, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 56 del 2000, si è provveduto a fissare per il 2002 la compartecipazione regionale all'I.V.A, nella misura del 37,39 per cento del gettito I.V.A. complessivo realizzato nel 2000, al netto di quanto devoluto alle regioni a statuto speciale e delle risorse UE;

Considerata la necessità di procedere alla ripartizione della compartecipazione all'I.V.A. per l'anno 2000, rinviando ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri lo sviluppo triennale delle quote di cui sopra, subordinatamente al riadeguamento delle aliquote così come previsto dal citato art. 2, comma 4:

Visto l'art. 7 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, che istituisce il Fondo perequativo nazionale e stabilisce i criteri per le assegnazioni alle regioni;

Visti i dati ISTAT relativi ai consumi finali delle famiglie a livello regionale per gli anni 1998, 1999 e 2000, consumi la cui media utilizzata come indicatore di base imponibile per l'attribuzione della compartecipazione regionale all'I.V.A.;

Vista la mancata intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Vista la richiesta in data 15 gennaio 2004 del Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome;

Ritenuta la necessita di evitare criticità finanziarie nei confronti delle regioni a statuto ordinario;

Vista la deliberazione motivata del Consiglio dei Ministri del 14 maggio 2004;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute;

Decreta:

Art. 1.

Quota di compartecipazione all'I.V.A.

Le quote di compartecipazione all'I.V.A. di ciascuna regione di cui al comma 4, lettera *a)*, dell'art. 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, per l'anno 2002 sono stabilite nelle misure indicate nella tabella A, facente parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Quota di concorso alla solidarietà interregionale

Le quote di concorso alla solidarietà interregionale, di cui al comma 4, lettera *b)*, dell'art. 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, per l'anno 2002 sono stabilite per ciascuna regione, sulla base dei criteri previsti dall'art. 7 del medesimo decreto legislativo, nelle misure indicate nella tabella B, facente parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

Quote assegnate a titolo di fondo perequativo nazionale

Le quote da assegnare a titolo di fondo perequativo nazionale, di cui al comma 4, lettera *c)*, dell'art. 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, per l'anno 2002 sono stabilite per ciascuna regione, sulla base dei criteri previsti dall'art. 7, comma 4, del medesimo decreto legislativo, nelle misure indicate nella tabella C, facente parte integrante del presente decreto.

Art. 4.

Somme da erogare alle regioni

Le somme da erogare a ciascuna regione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4, lettera *d)*, dell'art. 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, sono stabilite nell'ammontare complessivo di € 30.790,31 milioni per l'anno 2002 e sono ripartite nelle misure indicate nella tabella D, facente parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo in base alle vigenti norme e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 2004

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 2004
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 241

ANNO 2002

COMPARTECIPAZIONE REGIONALE ALL'IVA DETERMINATA IN BASE AI CONSUMI DELLE FAMIGLIE

TABELLA A

(VALORI IN MILIONI DI EURO)

REGIONI A STATUTO ORDINARIO	RIPARTIZIONE REGIONALE
PIEMONTE	2.760,66
LOMBARDIA	6.255,86
VENETO	2.962,02
LIGURIA	1.120,29
EMILIA ROMAGNA	2.844,29
TOSCANA	2.306,75
UMBRIA	478,20
MARCHE	881,36
LAZIO	3.328,03
ABRUZZO	658,75
MOLISE	154,27
CAMPANIA	2.490,50
PUGLIA	1.839,85
BASILICATA	251,81
CALABRIA	918,15
TOTALE RSO	**29.250,79**

ANNO 2002

QUOTE DI CONCORSO ALLA SOLIDARIETA' INTERREGIONALE

TABELLA B

(VALORI IN MILIONI DI EURO)

REGIONI A STATUTO ORDINARIO	Concorso regionale
PIEMONTE	455,16
LOMBARDIA	3.702,95
VENETO	827,56
LIGURIA	0,00
EMILIA ROMAGNA	811,24
TOSCANA	77,95
UMBRIA	0,00
MARCHE	0,00
LAZIO	829,23
ABRUZZO	0,00
MOLISE	0,00
CAMPANIA	0,00
PUGLIA	0,00
BASILICATA	0,00
CALABRIA	0,00
TOTALE RSO	**6.704,08**

ANNO 2002

QUOTE DA ASSEGNARE A TITOLO DI FONDO PEREQUATIVO NAZIONALE

TABELLA C

(VALORI IN MILIONI DI EURO)

REGIONI A STATUTO ORDINARIO	Quote regionali	Ripartizione 5%	TOTALE
PIEMONTE	0,00	124,52	124,52
LOMBARDIA	0,00	182,17	182,17
VENETO	0,00	126,59	126,59
LIGURIA	190,96	73,05	264,01
EMILIA ROMAGNA	0,00	122,62	122,62
TOSCANA	0,00	128,15	128,15
UMBRIA	183,31	34,21	217,52
MARCHE	55,03	52,02	107,05
LAZIO	0,00	122,06	122,06
ABRUZZO	396,48	50,03	446,50
MOLISE	177,28	14,12	191,40
CAMPANIA	2.463,43	235,83	2.699,26
PUGLIA	1.805,36	161,75	1.967,12
BASILICATA	336,37	24,93	361,30
CALABRIA	1.095,86	87,50	1.183,36
TOTALE RSO	**6.704,08**	**1.539,53**	**8.243,62**

ANNO 2002

SOMME DA EROGARE ALLE REGIONI

TABELLA D

(IN MILIONI DI EURO)

REGIONI A STATUTO ORDINARIO	TOTALE TRASFERIMENTI SOPPRESSI	ACCISA (£ 8 /LITRO)	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF 0,4%	Differenza	Differenza meno il 5%	Determinazione somme da erogare alle Regioni					
						Compartecipazione all'IVA in base ai consumi delle famiglie (TAB.A)	Concorso al Fondo di solidarietà nazionale (TAB.B)	Fondo perequativo nazionale (TAB.C)			TOTALE da erogare alle regioni (TAB.A - TAB.B + TAB.C)
								Quote regionali	Ripartizione 5%	Totale	
PIEMONTE	**2.628,11**	6,99	194,27	2.426,85	2.305,50	2.760,86	455,16	0,00	124,52	124,52	2.430,02
LOMBARDIA	**3.162,57**	13,79	461,50	2.687,28	2.552,91	6.255,86	3.702,95	0,00	182,17	182,17	2.735,08
VENETO	**2.450,34**	7,74	195,80	2.246,80	2.134,46	2.962,02	827,56	0,00	126,59	126,59	2.261,05
LIGURIA	**1.453,07**	2,15	70,66	1.380,27	1.311,25	1.120,29	0,00	190,96	73,05	264,01	1.384,31
EMILIA ROMAGNA	**2.344,84**	7,12	197,66	2.140,06	2.033,05	2.844,29	811,24	0,00	122,62	122,62	2.155,67
TOSCANA	**2.503,15**	6,94	150,10	2.346,10	2.228,80	2.306,75	77,95	0,00	128,15	128,15	2.356,94
UMBRIA	**728,62**	1,36	30,93	696,33	661,51	478,20	0,00	183,31	34,21	217,52	695,72
MARCHE	**1.044,38**	2,40	56,30	985,68	936,39	881,36	0,00	55,03	52,02	107,05	988,41
LAZIO	**2.863,79**	12,08	221,40	2.630,32	2.498,80	3.328,03	829,23	0,00	122,06	122,06	2.620,86
ABRUZZO	**1.151,71**	1,95	39,00	1.110,76	1.055,23	658,75	0,00	396,48	50,03	446,50	1.105,25
MOLISE	**357,86**	0,36	8,49	349,00	331,55	154,27	0,00	177,28	14,12	191,40	345,67
CAMPANIA	**5.355,24**	6,27	134,31	5.214,67	4.953,93	2.490,50	0,00	2.463,43	235,83	2.699,26	5.189,76
PUGLIA	**3.939,68**	4,95	97,67	3.837,06	3.645,21	1.839,85	0,00	1.805,36	161,75	1.967,12	3.806,96
BASILICATA	**634,28**	0,64	14,50	619,14	588,18	251,81	0,00	336,37	24,93	361,30	613,11
CALABRIA	**2.165,32**	2,39	42,92	2.120,01	2.014,01	918,15	0,00	1.095,86	87,50	1.183,35	2.101,50
TOTALE RSO	**32.782,96**	**77,14**	**1.915,51**	**30.790,31**	**29.250,79**	**29.250,79**	**6.704,08**	**6.704,08**	**1.539,53**	**8243,61**	**30.790,31**

04A07789

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 giugno 2004.

Riclassificazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa, ai sensi dell'art. 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

E

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, come modificato dalla legge 2 dicembre 2000, n. 360;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001 ed in particolare le previsioni contenute nel Capo II riguardanti la disciplina della dirigenza e del relativo trattamento economico;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 1975, adottato in attuazione dell'art. 20 della citata legge n. 70/1975, con il quale l'Associazione italiana della Croce Rossa è stata classificata tra gli enti di notevole rilievo;

Visto l'art. 14 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2002, n. 208, e successive modificazioni, di approvazione dello statuto dell'Associazione italiana della Croce Rossa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 28 ottobre 2002 con il quale è stato disposto il commissariamento dell'Associazione italiana della Croce Rossa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 15 ottobre 2003 che conferma il commissariamento dell'Associazione italiana della Croce Rossa;

Vista la nota n. I.4.d.a.1.2/1 - 2179 del 1° marzo 2004 del Ministero della salute, amministrazione vigilante sull'Associazione della Croce Rossa Italiana, nella quale viene richiesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 della predetta legge n. 70/1975, la riclassificazione dell'ente tra gli enti di alto rilievo di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 1975;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2002 con il quale il Ministro per la funzione pubblica è stato delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri all'esercizio, tra l'altro, delle funzioni in materia di attuazione della legge 20 marzo 1975, n. 70;

Considerato che, nella predetta nota del Ministero della salute, viene evidenziata la complessità dei compiti istituzionali svolti dall'Ente stesso sia in campo nazionale, con i servizi di assistenza socio-sanitaria e di pronto soccorso nonché con gli interventi di emergenza quale partner privilegiato della protezione civile; sia in campo internazionale con gli interventi a favore delle popolazioni straniere come l'attuale progetto in Iraq che ha già visto la realizzazione da parte della Croce Rossa Italiana dell'ospedale di Baghdad ed in Iran con gli interventi post terremoto;

Considerato che per governare la nuova realtà come delineata e per consentire il perseguimento dei fini istituzionali nel raggiungimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità è necessaria una organizzazione della struttura della Croce Rossa Italiana che garantisca le conseguenti determinazioni operative e gestionali;

Rilevato che, ai fini dell'art. 20, comma 2, lettera *a)* della predetta legge n. 70/1975, si è assistito ad una modificazione della struttura dell'ente sul territorio con la previsione, rispetto al passato, dei comitati regionali e dei comitati locali, con rispettive autonomie, determinando altresì, rispetto alla vecchia struttura, una implementazione di n. 19 comitati regionali e oltre 500 comitati locali, fino ad arrivare alla attuale struttura articolata in un comitato centrale, 19 comitati regionali, 104 comitati provinciali, 1032 comitati locali e delegazioni comunali, centri operativi di emergenza, centri di accoglienza profughi, posti fissi di pronto soccorso e, inoltre, che in campo internazionale, con i progetti di cooperazione internazionale, la CRI è attualmente presente in oltre 20 Paesi nel mondo tra cui America Latina, Turchia, Rwanda, Eritrea, Paesi della ex Jugoslavia, India, Mauritania ed in diversi altri Paesi, in collaborazione con il Ministero affari esteri, l'Unione europea e gli organismi internazionali di Croce Rossa;

Rilevato, inoltre che, ai fini dell'art. 20, comma 2, lettera *b)* della predetta legge n. 70/1975 la Croce Rossa italiana, a seguito dall'implementazione delle attività convenzionali, ha visto crescere il bisogno di personale qualificato, passando da una presenza organica di n. 1468 dipendenti di ruolo, circa mille unità di personale civile e militare a termine e oltre 1000 unità di personale militare richiamato annualmente, all'attuale situazione che prevede operare n. 1784 unità di personale civile di ruolo, n. 917 unità di personale militare continuativo, n. 1852 unità di personale civile e militare a termine, oltre ai circa 2000 obiettori di coscienza e circa 200.000 volontari iscritti nelle sei componenti volontaristiche e che opera ora con un flusso finanziario per l'anno 2002 di circa 320 milioni di euro annui gestendo un patrimonio immobiliare di 350 milioni di euro;

Rilevato che, ai fini dell'art. 20, comma 2, lettera *c)* sempre della legge n. 70/1975, il flusso finanziario, pur nell'invarianza dei contributi erogati dai Ministeri vigilanti, ha subito un costante incremento fino ad arrivare alla cifra di circa 320 milioni di euro annui e ad una gestione di un patrimonio immobiliare di 350 milioni di euro;

Ritenuto che, conseguentemente, occorra, in relazione al concorso degli elementi sopra delineati, procedere ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 della predetta legge n. 70/1975, alla riclassificazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa;

Sentite le Organizzazioni sindacali rappresentative;

Decreta:

Art. 1.

1. In applicazione dell'art. 20, comma 2, lettere *a)*, *b)*, e *c)*, della legge 20 marzo 1975, n. 70, l'Ente associazione italiana della Croce Rossa è da ritenere di alto rilievo con decorrenza dall'entrata in vigore del presente decreto.

2. Gli oneri finanziari conseguenti sono a carico del bilancio dell'Ente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 2004

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
MAZZELLA

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registato alla Corte dei conti il 13 luglio 2004
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 196

04A07720

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 8 luglio 2004.

Mancato funzionamento delle attività dell'ufficio NEP della Corte di appello di Venezia e del Tribunale di Verona. Proroga dei termini di decadenza.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota del Presidente della Corte di appello di Venezia in data 11 giugno 2004, prot. n. 1334/3/PD/bm, dalla quale risulta che le attività degli uffici NEP di Verona e Venezia sono state sospese nei periodi sotto indicati a causa dello sciopero nazionale proclamato dalle OO.SS.;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento delle attività degli uffici NEP elencati in premessa, i termini di decadenza per il compimento di atti presso i detti uffici o a mezzo di personale addettovi, scadenti nei giorni di seguito riportati o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica:

1) ufficio NEP della Corte d'appello di Venezia nei giorni: 26 marzo, 19 aprile, 10 e 21 maggio 2004;

2) ufficio NEP del tribunale di Verona nel giorno 10 maggio 2004.

Roma, 8 luglio 2004

p. *Il Ministro:* VIETTI

04A07566

DECRETO 8 luglio 2004.

Mancato funzionamento dell'ufficio NEP del Tribunale di Frosinone. Proroga dei termini di decadenza.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota del Presidente della Corte di appello di Roma in data 11 giugno 2004, prot. n. AF 2004, dalla quale risulta che l'ufficio NEP del tribunale di Frosinone non è stato in grado di funzionare regolarmente nel giorno 3 giugno 2004 a causa dell'interruzione dell'energia elettrica;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dell'ufficio NEP del Tribunale di Frosinone nel giorno 3 giugno 2004 per l'interruzione dell'energia elettrica, i termini di decadenza per il compimento di atti presso il suddetto ufficio o a mezzo di personale addettovi, scadenti nel giorno sopra indicato o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 8 luglio 2004

p. *Il Ministro:* VIETTI

04A07565

DECRETO 8 luglio 2004.

Mancato funzionamento degli uffici NEP presso la Corte di appello di Milano e presso il Tribunale di Como. Proroga dei termini di decadenza.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Viste le note del Presidente della Corte di appello di Milano in data 5 aprile 2004 e 3 giugno 2004, prot. n. 34/GG/04 e n. 7223/segr.Pres./04, dalle quali risulta che gli uffici NEP presso la Corte di appello di Milano e presso il tribunale di Como non sono stati in grado di funzionare regolarmente nel giorno 26 marzo 2004 a causa dello sciopero nazionale dei dipendenti pubblici;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento degli uffici NEP presso la Corte di appello di Milano e presso il Tribunale di Como nel giorno 26 marzo 2004, per sciopero nazionale proclamato dalle OO.SS., i termini di decadenza per il compimento di atti presso i suddetti uffici o a mezzo di personale addettovi, scadenti nel giorno sopra indicato o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 8 luglio 2004

p. *Il Ministro:* VIETTI

04A07564

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 7 luglio 2004.

Accertamento dei quantitativi dei titoli emessi e dei titoli annullati a seguito dell'operazione di concambio del 15 giugno 2004, dei relativi prezzi di emissione e di scambio e del capitale residuo circolante.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2003, n. 73150, con il quale si autorizzano operazioni di concambio di titoli di Stato mediante l'utilizzazione di un sistema telematico di negoziazione, gestito da società autorizzate ai sensi dell'art. 66, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 2004 recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto titoli di Stato;

Vista la nota n. 56441 del 9 giugno 2004 del Dipartimento del tesoro - Direzione II con la quale si comunica alla Banca d'Italia e alla MTS S.p.a. che in data 15 giugno sarà effettuata un'operazione di concambio di titoli di Stato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del citato decreto ministeriale 4 agosto 2003, n. 73150;

Vista la nota n. 58211 con la quale si comunica alla Banca d'Italia che il 15 giugno 2004 è stata effettuata la citata operazione di concambio con regolamento il 18 giugno 2004 e se ne trasmettono i dati per gli adempimenti di competenza;

Vista la nota n. 599737 del 23 giugno 2004 pervenuta in data 28 giugno 2004 con la quale la Banca d'Italia comunica di aver provveduto agli adempimenti di competenza;

Visto in particolare l'art. 10 del predetto decreto 4 agosto 2003, che dispone l'accertamento, con successivo decreto del Direttore generale del Tesoro, dei quantitativi dei titoli emessi e dei titoli annullati a seguito delle operazioni di concambio, i relativi prezzi di emissione e di scambio, nonché il capitale residuo circolante;

Decreta:

Art. 1.

A fronte dell'emissione di BTP 4,25% 1-2-2003/1-2-2019 cod. IT0003493258 per l'importo nominale di € 220.000.000,00 al prezzo medio ponderato di € 93,961 sono stati riacquistati BTP 4% 15.7.2005 cod. IT0003231146 per nominali € 203.346.000,00 al prezzo di € 101,655.

A fronte dell'emissione di BTP 4,25% 1-2-2003/1-2-2019 cod. IT0003493258 per l'importo nominale di € 475.500.000,00 al prezzo medio ponderato di € 93,964 sono stati riacquistati BTP 2,75% 1.2.2006 cod. IT0003424485 per nominali € 446.559.000,00 al prezzo di € 100,05.

A fronte dell'emissione di BTP 4,25% 1-2-2003/1-2-2019 cod. IT0003493258 per l'importo nominale di € 245.000.000,00 al prezzo medio ponderato di € 93,959 sono stati riacquistati BTP 2,75% 1.9.2006 cod. IT0003522254 per nominali € 231.234.000,00 al prezzo di € 99,55.

A fronte dell'emissione di BTP 4,25% 1-2-2003/1-2-2019 cod. IT0003493258 per l'importo nominale di € 335.000.000,00 al prezzo medio ponderato di € 93,961 sono stati riacquistati CCT T.V. 1.3.2006 cod. IT0001321774 per nominali € 313.537.000,00 al prezzo di € 100,39.

Art. 2.

La consistenza dei citati prestiti, a seguito dell'operazione di concambio effettuata il 15 giugno 2004, è la seguente:

titolo emesso: BTP 4,25%, 1.02.2003/2019, (IT0003493258), importo in circolazione 18.817.000.000,00;

titoli riacquistati:

BTP 4,00%, 15.01.2002/15.7.05, (IT0003231146), importo in circolazione 10.551.654.000,00;

BTP 2,75%, 1.02.2003/06, (IT0003424485), importo in circolazione 14.811.294.000,00;

BTP 2,75%, 1.09.2003/06, (IT0003522254), importo in circolazione 16.093.201.000,00;

CCT T.V. 1.03.1999/06, (IT0001321774), importo in circolazione 14.178.689.000,00.

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 2004

Il direttore generale: SINISCALCO

04A07831

DECRETO 8 luglio 2004.

Variazione di denominazione di alcune marche di tabacco lavorato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, di adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184 recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Viste le istanze delle ditte Agio Cigars e Gutab Sas per la variazione della decorrenza del cambio di denominazione di due marche di tabacco lavorato;

Decreta:

La nuova denominazione delle seguenti marche di tabacco lavorato di cui al decreto direttoriale del 16 febbraio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 1º marzo 2004, ha la decorrenza a fianco specificata:

COD.	SIGARETTI ALTRI	DECORRENZA
775	AGIO MEHARI'S JAVA	1º ottobre 2004
	TRINCIATI PER SIGARETTE	
1537	BALI SHAG MELLOW VIRGINIA	1º febbraio 2005

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2004

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 2004
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 228

04A07719

DECRETO 16 luglio 2004.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro 1º gennaio 1996/2006, 1º gennaio 1997/2007, 1º gennaio 1998/1º luglio 2005, 1º gennaio 2000/1º luglio 2007, 1º gennaio 2001/1º luglio 2008 e 1º gennaio 2002/1º luglio 2009, relativamente alle semestralità con decorrenza 1º luglio 2004 e scadenza 1º gennaio 2005.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE II
UFFICIO V

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 594687/CI 6 del 9 novembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 18 novembre 1995, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro 1º gennaio 1996/2006, attualmente in circolazione per l'importo ridenominato di euro 68.571.523,60, ai sensi dell'art. 3-*bis* del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito nella legge 8 agosto 1995, n. 349 (estinzione di crediti d'imposta);

n. 786812/CI 7 del 29 marzo1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 9 aprile 1996, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro 1º gennaio 1996/2006, attualmente in circolazione per l'importo ridenominato di euro 1.113.255.353,00, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 13 dicembre 1995, n. 526, convertito nella legge 10 febbraio 1996, n. 53 (estinzione di crediti d'imposta);

n. 787053/CI 8 del 7 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 18 maggio 1996, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro 1º gennaio 1997/2007, attualmente in circolazione per l'importo di euro 4.640.015.000,00, ai sensi dell'art. 1-*bis* del decreto-legge 13 dicembre 1995, n. 526, convertito nella legge 10 febbraio 1996, n. 53 (estinzione di crediti d'imposta);

n. 033958/VA 2 del 21 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 dell'11 gennaio 2001, recante una emissione dei certificati di credito del Tesoro 1º gennaio 1998/1º luglio 2005, attualmente in circolazione per l'importo di euro 435.261.000,00, ai sensi dell'art. 8 della legge 28 ottobre 1999, n. 410 (estinzione crediti consorzi agrari);

n. 475791/CI 10 del 22 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 30 dicembre 1999, come modificato dal decreto ministeriale n. 31818 del 21 gennaio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 31 gennaio 2000, con cui è stata disposta una emissione di certificati di credito del Tesoro 1º gennaio 2000/1º luglio 2007, attualmente in circolazione per l'importo di euro 513.553.000,00, ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (rimborsi ai «concessionari della riscossione»);

n. 12649/CI 10 del 12 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 28 dicembre 2001, con cui è stata disposta una emissione dei certificati di credito del Tesoro 1º gennaio 2001/1º luglio 2008, attualmente in circolazione per l'importo di euro 401.433.000,00, ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e dell'art. 79 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (rimborsi ai «concessionari della riscossione»);

n. 19783/CI 10 dell'8 gennaio 2003 con cui è stata disposta una emissione dei certificati di credito del Tesoro 1º gennaio 2002/1º luglio 2009 attualmente in circolazione per l'importo di euro 378.757.000,00 ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e dell'art. 79 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (rimborsi ai «concessionari della riscossione»);

i quali, fra l'altro, indicano il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito e prevedono che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito, relativamente alle semestralità con decorrenza 1º luglio 2004 e scadenza 1º gennaio 2005;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante i tassi d'interesse delle semestralità, con decorrenza 1º luglio 2004, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dei decreti ministeriali indicati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro indicati nelle premesse, relativamente alle semestralità di scadenza 1º gennaio 2005, è accertato nella misura del:

1,35% per i CCT 1.1.1996/2006 (codice titolo IT0000367422), cedola n. 18;

1,35% per i CCT 1.1.1996/2006 (codice titolo IT0000367596), cedola n. 18;

1,35% per i CCT 1.1.1997/2007 (codice titolo IT0000367638), cedola n. 16;

1,20% per i CCT 1.1.1998/1.7.2005 (codice titolo IT0003057764), cedola n. 14;

1,20% per i CCT 1.1.2000/1.7.2007 (codice titolo IT0001415402), cedola n. 10;

1,20% per i CCT 1.1.2001/1.7.2008 (codice titolo IT0003222087), cedola n. 8;

1,20% per i CCT 1.1.2002/1.7.2009 (codice titolo IT0003399059), cedola n. 6.

Gli oneri per interessi relativi alle predette semestralità ammontano a complessivi euro 99.342.913,34 così ripartiti:

euro 925.715,57 per i CCT 1.1.1996/2006 (codice titolo IT0000367422);

euro 15.028.947,27 per i CCT 1.1.1996/2006 (codice titolo IT0000367596);

euro 62.640.202,50 per i CCT 1.1.1997/2007 (codice titolo IT0000367638);

euro 5.223.132,00 per i CCT 1.1.1998/1.7.2005 (codice titolo IT0003057764);

euro 6.162.636,00 per i CCT 1.1.2000/1.7.2007 (codice titolo IT0001415402);

euro 4.817.196,00 per i CCT 1.1.2001/1.7.2008 (codice titolo IT0003222087);

euro 4.545.084,00 per i CCT 1.1.2002/1.7.2009 (codice titolo IT0003399059),

e faranno carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005, corrispondente al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dell'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 2004

Il direttore: CANNATA

04A07664

DECRETO 19 luglio 2004.

Modificazione della graduatoria delle concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del Bingo per la provincia di Varese, di cui al decreto 11 luglio 2001 e successive modificazioni.

IL DIRETTORE CENTRALE
PER LE CONCESSIONI AMMINISTRATIVE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per l'istituzione del gioco del Bingo ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000 con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco del Bingo è stato affidato all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato;

Visto il bando di gara mediante pubblico incanto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* foglio delle inserzioni n. 278, del 28 novembre 2000, per l'assegnazione di ottocento concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del Bingo;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 21 novembre 2000 con il quale è stata approvata la convenzione-tipo per l'affidamento in concessione della gestione del gioco del Bingo;

Visti i decreti direttoriali 16 novembre 2000 e 6 luglio 2001, concernenti l'approvazione del piano di distribuzione territoriale delle sale destinate al gioco del Bingo;

Visti i decreti direttoriali n. UDG/70 del 24 gennaio 2001, n. UDG/84 del 30 gennaio 2001 e n. UDG/91 del 1° febbraio 2001, con i quali è stata istituita la Commissione aggiudicatrice delle concessioni per le sale destinate al gioco del Bingo;

Visto il decreto direttoriale 11 luglio 2001 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 163, del 16 luglio 2001), con il quale è stata approvata, la graduatoria delle concessioni per la gestione del gioco del Bingo, e successive modificazioni;

Visto il decreto direttoriale n. 445/UDG del 7 ottobre 2003;

Considerato che, con sentenza n. 6231/2002 in data 8 maggio - 9 luglio 2002, il T.A.R. per il Lazio (Sezione seconda), accogliendo il ricorso proposto dalla società «Ludus S.r.l.» (plico n. 585 - provincia di Varese) ha annullato il predetto provvedimento di approvazione della graduatoria nei limiti dell'interesse della ricorrente, poiché «appare illogico ed inficiato da difetto di istruttoria l'operato della Commissione che, da un lato, procede alla valutazione di alcune voci non collegate all'esame del progetto nel suo insieme e, dall'altro, omette di assegnare punteggi a quei sottocapitoli» «che non richiedevano apprezzamenti di natura tecnico-discrezionale, ma rispondevano a risultanze oggettive direttamente rilevabili dalla descrizione dell'impianto»;

Visto il decreto direttoriale in data 9 agosto 2002 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 197 del 23 agosto 2002), con il quale è stata dichiarata la decadenza dalla graduatoria provinciale di Varese della Società «Alea S.r.l.» (plico n. 1239) e, in luogo di tale Società, la concessione è stata assegnata alla Società «Bingo Net S.r.l.» (plico n. 1227);

Considerato che, a seguito di rinuncia all'assegnazione della concessione da parte della menzionata Società «Bingo Net S.r.l.» (plico n. 1227), è subentrata la Società «Internet Job World S.r.l.» (plico n. 737);

Atteso che, in ottemperanza alla richiamata pronuncia giurisdizionale n. 6231/2002, l'Amministrazione, dopo accurata istruttoria ed attento riesame della docu-

mentazione presentata in sede di gara dalla Società ricorrente, ritiene di poter attribuire, giusta i criteri di aggiudicazione di cui al citato bando di gara ed i sub criteri analitici stabiliti dalla Commissione aggiudicatrice nel verbale del 27 febbraio 2001, all'offerta della *Ludus S.r.l.* (plico n. 585) il punteggio complessivo pari a *47 punti;*

Considerato che occorre procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 della legge n. 1034/1971, alla esecuzione della ripetuta sentenza n. 6231/2002 e, quindi, alla modifica della graduatoria della provincia di Varese in base alle suddette risultanze istruttorie;

Decreta:

Art. 1.

1. La graduatoria, per la provincia di Varese, delle concessioni per la gestione del gioco del Bingo, riportata nell'allegato 1 al decreto direttoriale 11 luglio 2001 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 16 luglio 2001), è modificata, per i motivi indicati in premessa, come di seguito indicato:

REGIONE LOMBARDIA - PROVINCIA DI VARESE

Pos.	Plico	Mittente	Ubicazione	Punti
1	*1315*	*Aston S.r.l.*	*Varese*	*56*
2	*1306*	*Oxford S.r.l.*	*Busto Arsizio*	*47*
3	*585*	*Ludus S.r.l.*	*Busto Arsizio*	*47*
4	*1240*	*Sogeba S.r.l.*	*Varese*	*42*
5	*642*	*Game 2001 S.r.l.*	*Gerenzano*	*37*
6	*1258*	*Bingo Net S.r.l.*	*Arsago Seprio*	*37*
7	*63*	*Giani Renzo*	*Germignaga*	*33*
8	737	Internet Job World S.r.l.	Gavirate	30
9	590	Costruzioni Scialdone Mecc. C. e Industriali S.r.l.	Gemonio	28
10	16/T	Dancing Helios S.r.l.	Varese	28

2. La società «Ludus S.r.l.» (plico n. 585) dovrà ritirare presso l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, Piazza Mastai n. 11 - 00153 Roma, la scheda di valutazione del progetto presentato con l'obbligo di attenersi, in sede di realizzazione dei lavori, alla proposta inviata all'Amministrazione in sede di gara, secondo quanto descritto nella relazione illustrativa, nel rispetto del numero delle postazioni, della superficie utile netta della sala da gioco e di quella a disposizione di ciascun giocatore. In caso di divergenza grave ricadranno sulla società tutte le conseguenti responsabilità di carattere risarcitorio ed eventualmente penale. La società «Ludus S.r.l.» (plico n. 585) dovrà provvedere, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, a presentare rinnovata ed idonea cauzione provvisoria di € 5.165. Inoltre, entro centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, la società in parola dovrà approntare la sala debitamente attrezzata e funzionante per il collaudo da parte dell'Amministrazione con facoltà di richiederne il differimento nei termini e alle condizioni stabilite dall'art. 52, comma 48, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive modificazioni.

3. Restano ferme le altre disposizioni di cui al citato decreto direttoriale 11 luglio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 163 del 16 luglio 2001.

4. Sono fatti salvi, nell'interesse erariale, gli effetti dei provvedimenti di assegnazione delle concessioni per l'esercizio del gioco del Bingo nei confronti della «Internet Job World S.r.l.» (plico n. 737).

5. Avverso il presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è ammesso ricorso nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Roma, 19 luglio 2004

Il direttore centrale: TAGLIAFERRI

04A07678

DECRETO 19 luglio 2004.

Modificazione della graduatoria delle concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del Bingo per la provincia di Lucca, di cui al decreto 11 luglio 2001 e successive modificazioni.

IL DIRETTORE CENTRALE
PER LE CONCESSIONI AMMINISTRATIVE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per l'istituzione del gioco del Bingo ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000 con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco del Bingo è stato affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il bando di gara mediante pubblico incanto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, foglio delle inserzioni n. 278, del 28 novembre 2000, per l'assegnazione di ottocento concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del Bingo;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 21 novembre 2000 con il quale è stata approvata la convenzione-tipo per l'affidamento in concessione della gestione del gioco del Bingo;

Visti i decreti direttoriali 16 novembre 2000 e 6 luglio 2001, concernenti l'approvazione del piano di distribuzione territoriale delle sale destinate al gioco del Bingo;

Visti i decreti direttoriali n. UDG/70 del 24 gennaio 2001, n. UDG/84 del 30 gennaio 2001 e n. UDG/91 del 1° febbraio 2001, con i quali è stata istituita la Commissione aggiudicatrice delle concessioni per le sale destinate al gioco del Bingo;

Visto il decreto direttoriale 11 luglio 2001 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 163 del 16 luglio 2001), con il quale è stata approvata, la graduatoria delle concessioni per la gestione del gioco del Bingo, e successive modificazioni;

Visto il decreto direttoriale n. 445/UDG del 7 ottobre 2003;

Considerato che, con sentenza n. 6216/2002 in data 8 maggio - 8 luglio 2002, il T.A.R. per il Lazio (Sezione seconda), accogliendo il ricorso proposto dalla società «S.C.S. S.r.l.» (plico n. 287, provincia di Lucca) ha annullato il predetto provvedimento di approvazione della graduatoria nei limiti dell'interesse della ricorrente, poiché è di tutta evidenza la circostanza secondo la quale la commissione ha operato in maniera al quanto confusa e contraddittoria rispetto a ciò che è stabilito nei punti 13 e 15 del bando di gara, in quanto o il progetto è ammissibile, e quindi va valutato per la qualità e le caratteristiche tecniche, come stabilisce il punto 15, oppure non è ammissibile perché difforme dalla lettera H del punto 13 ed, allora, non è possibile valutare solo le voci che non richiedono la valutazione qualitativa del progetto. come è avvenuto nel caso di specie, perché in tal caso il bando non prevede alcuna valutazione parziale, bensì la semplice esclusione dalla gara.

Ne consegue pertanto, che la valutazione compiuta dalla commissione non risulta essere la corretta e logica applicazione dei criteri individuati nell'allegato 1 del bando di gara, dove sono riportati in maniera particolareggiata i punteggi attribuibili per ogni caratteristica tecnica dell'offerta del servizio connesso all'espletamento del gioco del Bingo.

Ciò induce il Collegio a ritenere fondata, oltre che assorbente e prevalente, il motivo di doglianza secondo il quale la Commissione non avrebbe esplicitato una motivazione del tutto sufficiente, in relazione al contenuto del bando di gara, a giustificare la mancata assegnazione di determinati punteggi per alcune voci relative alle aree A e C dell'allegato 1 al bando di gara medesimo».

Considerato che, a seguito di rinuncia all'assegnazione della concessione da parte delle società «Chantal S.r.l.» (plico n. 1251) e «Playservice S.r.l.» (plico n. 244) sono subentrati il R.T.I. «Marfi Entertainment S.r.l. - Gran Mercato Cristallo s.n.c. - Bar Il Cristallo & c. s.n.c.» (plico n. 1113), la società «Snai s.p.a.» (plico n. 554), a sua volta rinunciataria. e la società B.C.L. S.r.l. (plico n. 655);

Atteso che, in ottemperanza alla richiamata pronuncia giurisdizionale n. 6216/02, l'Amministrazione, dopo accurata istruttoria ed attento riesame della documentazione presentata in sede di gara dalla società ricorrente, ritiene di poter attribuire, giusta i criteri di aggiudicazione di cui al citato bando di gara ed i sub criteri analitici stabiliti dalla Commissione aggiudicatrice nel verbale del 27 febbraio 2001, all'offerta della società «*S.C.S. S.r.l.*» (plico n. 287) il punteggio complessivo pari a *punti 39;*

Considerato che occorre procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 della legge n. 1034/1971, alla esecuzione della ripetuta sentenza n. 6216/2002 e, quindi, alla modifica della graduatoria della provincia di Lucca in base alle suddette risultanze istruttorie;

Decreta:

Art. 1.

1. La graduatoria, per la provincia di Lucca, delle concessioni per la gestione del gioco del Bingo, riportata nell'allegato 1 al decreto direttoriale 11 luglio 2001 (pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 163. del 16 luglio 2001), è modificata, per i motivi indicati in premessa, come di seguito indicato:

REGIONE TOSCANA - PROVINCIA DI LUCCA

Pos.	Plico	Mittente	Ubicazione	Punti
1	*729*	*Lucca Bingo S.r.l.*	*Lucca*	*59*
2	*1113*	*R.T.I. Marfi Entertainment S.r.l.*	*Camaiore*	*44*
3	*287*	*S.C.S. S.r.l.*	*Barga*	*39*
4	655	B.C.L. S.r.l.	Lucca	39
5	1015	Linea Bingo S.r.l.	Lucca	35
6	800	Fapa S.r.l.	Lucca	35
7	553	Snai s.p.a.	Porcari	28
8	338	Diver Point S.r.l.	Lucca	27
9	25T	Bingo Time S.r.l.	Lucca	22
10	567	Hotel Marnie s.a.s..	Massarosa	21
11	365	Primal S.r.l.	Lucca	19

2. La società «S.C.S. S.r.l.» (plico n. 287) dovrà ritirare presso l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, piazza Mastai n. 11 - 00153 Roma, la scheda di valutazione del progetto presentato con l'obbligo di attenersi, in sede di realizzazione dei lavori, alla proposta inviata all'Amministrazione in sede di gara, secondo quanto descritto nella relazione illustrativa, nel rispetto del numero delle postazioni. della superficie utile netta della sala da gioco e di quella a disposizione di ciascun giocatore. In caso di divergenza grave ricadranno sulla società tutte le conseguenti responsabilità di carattere risarcitorio ed eventualmente penale. La società «S.C.S. S.r.l.» (plico n. 287) dovrà provvedere, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, a presentare rinnovata ed idonea cauzione provvisoria di € 5.165. Inoltre, entro centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, la società in parola dovrà approntare la sala debitamente attrezzata e funzionante per il collaudo da parte dell'Amministrazione con facoltà di richiederne il differimento nei termini e alle condizioni stabilite dall'art. 52, comma 48 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive modificazioni.

Restano ferme le altre disposizioni di cui al citato decreto direttoriale 11 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 163 del 16 luglio 2001.

4. Sono fatti salvi, nell'interesse erariale, gli effetti del provvedimento di assegnazione della concessione per l'esercizio del gioco del Bingo nei confronti della società «B.C.L. S.r.l.» (plico n. 655).

5. Avverso il presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è ammesso ricorso nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Roma, 19 luglio 2004

Il direttore centrale: TAGLIAFERRI

04A07679

DECRETO 19 luglio 2004.

Modificazione della graduatoria delle concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del Bingo per la provincia di Chieti, di cui al decreto 11 luglio 2001 e successive modificazioni.

IL DIRETTORE CENTRALE
PER LE CONCESSIONI AMMINISTRATIVE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per l'istituzione del gioco del Bingo ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000 con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco del Bingo è stato affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il bando di gara mediante pubblico incanto, pubblicato nella *Gazzetta Utticiale*, foglio delle inserzioni n. 278, del 28 novembre 2000, per l'assegnazione di ottocento concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del Bingo;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 21 novembre 2000 con il quale è stata approvata la convenzione-tipo per l'affidamento in concessione della gestione del gioco del Bingo;

Visti i decreti direttoriali 16 novembre 2000 e 6 luglio 2001, concernenti l'approvazione del piano di distribuzione territoriale delle sale destinate al gioco del Bingo;

Visti i decreti direttoriali n. UDG/70 del 24 gennaio 2001, n. UDG/84 del 30 gennaio 2001 e n. UDG/91 del 1° febbraio 2001, con i quali è stata istituita la Commissione aggiudicatrice delle concessioni per le sale destinate al gioco del Bingo;

Visto il decreto direttoriale 11 luglio 2001 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 163, del 16 luglio 2001), con il quale è stata approvata, la graduatoria delle concessioni per la gestione del gioco del Bingo, e successive modificazioni;

Visto il decreto direttoriale n. 445/UDG del 7 ottobre 2003;

Considerato che, con sentenza n. 6170/02 in data 8 maggio - 6 luglio 2002, il T.A.R. per il Lazio (Sezione seconda), accogliendo il ricorso proposto dalla società «E.I. Il Cinema S.r.l.», mandataria del «R.T.I. E.I. Il Cinema S.r.l - S.O.R.A.F. S.n.c.» (plico n. 717, provincia di Chieti), ha annullato il predetto provvedimento di approvazione della graduatoria nei limiti dell'interesse della ricorrente, poiché «appare illogico ed inficiato da difetto di istruttoria l'operato della Commissione che, da un lato, procede alla valutazione di alcune voci non collegate all'esame del progetto nel suo insieme e, dall'altro, omette di assegnare punteggi a quei sottocapitoli» «che non richiedevano apprezzamenti di natura tecnico-discrezionale, ma rispondevano a risultanze oggettive direttamente rilevabili dalla descrizione dell'impianto»;

Considerato che, a seguito di rinuncia all'assegnazione della concessione da parte della ditta individuale «Bortolotti Graziano» (plico n. 450) è subentrata, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto 11 luglio 2001, la società «FAPA s.r.l.» (plico n. 797);

Visto il decreto 9 agosto 2002 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 197 del 23 agosto 2002), con il quale è stata dichiarata la decadenza dall'assegnazione della concessione alla società Dubra S.r.l. (plico n. 1336) e, per l'effetto, è stata individuata la società assegnataria della concessione in quanto collocata, nella medesima graduatoria della provincia di Chieti, nella posizione progressivamente più favorevole e cioè la società, L 2 Bingo S.r.l.» (plico n. 682), a sua volta rinunciataria;

Considerato che, a seguito di rinuncia all'assegnazione della concessione da parte della predetta società «L 2 Bingo s.r.l.» (plico n. 682), è subentrata, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto 11 luglio 2001, la società «Belgioco s.r.l.» (plico n. 14);

Visto il successivo decreto 11 marzo 2003 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 67 del 21 marzo 2003), con il quale è stata dichiarata decaduta dalla graduatoria delle concessioni del bingo per la provincia di Chieti la menzionata società «FAPA s.r.l.» (plico n. 797) e, per l'effetto, è stato individuato il soggetto assegnatario della concessione in quanto collocato, nella graduatoria per la provincia di Chieti, nella posizione progressivamente più favorevole e cioè la società «S. and G. & C. di Sabrina Tartaglia S.a.s.» (plico n. 103);

Atteso che, in ottemperanza alla richiamata pronuncia giurisdizionale n. 6170/02, l'Amministrazione, dopo accurata istruttoria ed attento riesame della documentazione presentata in sede di gara dalla società ricorrente, ritiene di poter attribuire, giusta i criteri di aggiudicazione di cui al citato bando di gara ed i sub criteri analitici stabiliti dalla Commissione aggiudicatrice nel verbale del 27 febbraio 2001, all'offerta del R.T.I. «E.I. Il Cinema S.r.l. - S.O.R.A.F. S.n.c.» (plico n. 717) il punteggio complessivo pari a *punti 44;*

Considerato che occorre procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 della legge n. 1034/1971, alla esecuzione della ripetuta sentenza n. 6170/02 e, quindi, alla modifica della graduatoria della provincia di Chieti in base alle suddette risultanze istruttorie;

Decreta:

Art. 1.

1. La graduatoria, per la provincia di Chieti, delle concessioni per la gestione del gioco del bingo, riportata nell'allegato 1 al decreto direttoriale 11 luglio 2001 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163, del 16 luglio 2001), è modificata, per i motivi indicati in premessa, come di seguito indicato:

REGIONE ABRUZZO - PROVINCIA DI CHIETI

Pos.	Plico	Mittente	Ubicazione	Punti
1	*658*	*Federal Bingo S.r.l.*	*Rocca S. Giovanni*	*48*
2	*717*	*R.T.I. E.I. Il Cinema S.r.l. - S.O.R.A.F. S.n.c.*	*Lanciano*	*44*
3	*14*	*Belgioco S.r.l.*	*Vasto*	*31*
4	103	S. and G. di Sabrina Tartaglia S.a.s.	Chieti	30

2. La società mandataria «E.I. Il Cinema S.r.l.» (plico n. 717) dovrà ritirare presso l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, Piazza Mastai n. 11 - 00153 Roma, la scheda di valutazione del progetto presentato con l'obbligo di attenersi, in sede di realizzazione dei lavori, alla proposta inviata all'Amministrazione in sede di gara, secondo quanto descritto nella relazione illustrativa, nel rispetto del numero delle postazioni, della superficie utile netta della sala da gioco e di quella a disposizione di ciascun giocatore. In caso di divergenza grave ricadranno sulla società tutte le conseguenti responsabilità di carattere risarcitorio ed eventualmente penale. La società mandataria «E.I. Il Cinema S.r.l.» (plico n. 717) dovrà provvedere, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, a presentare rinnovata ed idonea cauzione provvisoria di € 5.165. Inoltre, entro centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, il R.T.I. «E.I. Il Cinema s.r.l. - S.O.R.A.F. S.n.c» dovrà approntare la sala debitamente attrezzata e funzionante per il collaudo da parte dell'Amministrazione con facoltà di richiederne il differimento nei termini e alle condizioni stabilite dall'art. 52, comma 48 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive modificazioni.

3. Restano ferme le altre disposizioni di cui al citato decreto direttoriale 11 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 163 del 16 luglio 2001.

4. Sono fatti salvi, nell'interesse erariale, gli effetti del provvedimento di assegnazione della concessione per l'esercizio del gioco del Bingo nei confronti della società «S. and G. di Sabrina Tartaglia S.r.l.» (plico n. 103).

5. Avverso il presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è ammesso ricorso nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Roma, 19 luglio 2004

Il direttore centrale: TAGLIAFERRI

04A07680

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 30 giugno 2004.

Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari non conformi alle disposizioni definite dal decreto del Ministero della salute del 20 giugno 2003, relativo all'iscrizione della sostanza attiva 2,4 - DB nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 223, relativo alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto ministeriale del 20 giugno 2003 di recepimento della direttiva 2003/31/CE dell'11 aprile 2003, relativo all'iscrizione della sostanza attiva 2,4 - DB nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1994, n. 194;

Visto l'art. 2, comma 2 del citato decreto ministeriale 20 giugno 2003, secondo il quale i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti 2,4 - DB dovevano presentare al Ministero della salute entro il 1° gennaio 2004 in alternativa:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del sopraccitato decreto;

Rilevato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale del 20 giugno 2003 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Ritenuto di dover procedere alla revoca dei prodotti riportati in allegato contenenti la sostanza attiva 2,4 - DB;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari elencati in allegato, contenenti la sostanza attiva 2,4 - DB, sono revocate a far data dal 30 giugno 2004, come stabilito dall'art. 2, paragrafo 3, del decreto ministeriale 20 giugno 2003.

Art. 2.

1. La commercializzazione delle scorte dei prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto è consentita fino al 31 dicembre 2004, conformemente a quanto disposto dall'art. 4 del sopraccitato decreto.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui all'art. 1 sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 2004

Il direttore generale: MARABELLI

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base di 2,4 - DB le cui autorizzazioni sono revocate ai sensi del DM 20 giugno 2003

Prodotto fitosanitario	n° reg	data reg	impresa
LEGUMIN	001059	09/11/72	SIPCAM S.P.A.
TRILEN	001253	31/10/75	SIPCAM S.P.A.

04A07834

DECRETO 30 giugno 2004.

Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari non conformi alle disposizioni definite dal decreto del Ministero della salute del 20 giugno 2003, relativo all'iscrizione della sostanza attiva pendimetalin nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 223, relativo alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto ministeriale del 20 giugno 2003 di recepimento della direttiva 2003/31/CE dell'11 aprile 2003, relativo all'iscrizione della sostanza attiva pendimetalin nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1994, n. 194;

Visto l'art. 2, comma 2 del citato decreto ministeriale 20 giugno 2003, secondo il quale i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti pendimetalin dovevano presentare al Ministero della salute entro il 1° gennaio 2004 in alternativa:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del sopraccitato decreto;

Rilevato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale del 20 giugno 2003 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Ritenuto di dover procedere alla revoca dei prodotti riportati in allegato contenenti la sostanza attiva pendimetalin;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari elencati in allegato, contenenti la sostanza attiva pendimetalin, sono revocate a far data dal 30 giugno 2004, come stabilito dall'art. 2, paragrafo 3, del decreto ministeriale 20 giugno 2003.

Art. 2.

1. La commercializzazione delle scorte dei prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto è consentita fino al 31 dicembre 2004, conformemente a quanto disposto dall'art. 4 del sopraccitato decreto.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui all'art. 1 sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 2004

Il direttore generale: MARABELLI

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base di pendimetalin le cui autorizzazioni sono revocate ai sensi del DM 20 giugno 2003

Prodotto fitosanitario	n reg	data reg	impresa
FITOPEN	010064	06/07/99	AGFORM LTD
FOGLIASTRETTA	010499	31/05/00	AGRICO S.R.L.
FARGO	010283	13/01/00	AGRIMIX S.R.L.
MAISPLANT	008173	03/03/93	AGRIPLANT S.R.L.
POSEIDON	010935	17/05/01	AGROSOL S.R.L.
PANTER	004494	08/10/81	BASF AGRO S.P.A.
CEREWEED	005976	21/06/84	BASF AGRO S.P.A.
ACCOTAB	006003	27/06/84	BASF AGRO S.P.A.
TRITIFEN	007164	03/07/87	BASF AGRO S.P.A.
SAIFLOS	007507	22/06/88	BASF AGRO S.P.A.
ASSERT COMBI	007510	22/06/88	BASF AGRO S.P.A.
PRESSTO	011651	07/04/03	CEQUISA
AZOBAS	007351	22/12/87	CHIMIBERG S.R.L.
SCION	010369	08/03/00	COMMERCIAL QUIMICA MASSO' S.A.
AGROMETALIN	009874	07/01/99	DIACHEM S.P.A.
INEX	004820	03/06/82	DU PONT DE NEMOURS ITALIANA
SENTINEL	010476	19/04/00	ERREGI S.R.L.
PARTNER	010636	06/12/00	ERREGI S.R.L.
IPIMETHALIN	009452	30/12/97	I.PI.CI S.P.A.
METHALIN	009622	07/05/98	I.PI.CI S.P.A.
ISALIN	006743	19/06/86	ISAGRO ITALIA S.R.L.
MESSIDOR EC	009658	03/06/98	ISAGRO ITALIA S.R.L.
NITROL	008679	31/01/95	ITAL AGRO S.R.L.
PENDILIN	008222	23/03/93	SCAM S.R.L.
ICUR 50	008267	04/05/93	SCAM S.R.L.
DISETALIN EC	010707	15/02/01	SCAM S.R.L.
SIALIN 300	002457	24/03/77	SIAPA S.R.L.
GOLEADOR L	009009	02/12/96	SIAPA S.R.L.
PENCLOR SC	009991	17/03/99	SIAPA S.R.L.
GOLEADOR	010231	20/12/99	SIAPA S.R.L.
PENDISIM	009515	16/02/98	SIMAR S.R.L.
PROMETALIN	007334	16/12/87	SIPCAM S.P.A.
MOST	007763	27/04/89	SIPCAM S.P.A.
CLICK DUO	008160	30/12/92	SIPCAM S.P.A.
ERBIFEN TX	008414	07/08/93	SIPCAM S.P.A.
SKROLL COMBI	011074	09/11/01	SIVAM S.P.A.
LIPEN 330 EC	011058	23/10/01	SOCOA TRADING S.R.L.
PENDITOX L	008415	07/08/93	STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.P.A.
BANARIL	008224	23/03/93	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.
MONDAK COMBI	009231	09/05/97	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.
LINDER	011503	22/11/02	TECOMAG S.R.L.
TOXALIN	008217	16/03/93	TERRANALISI S.R.L.
LINEXIN	009214	24/04/97	TERRANALISI S.R.L.

04A07835

DECRETO 30 giugno 2004.

Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari non conformi alle disposizioni definite dal decreto del Ministero della salute del 20 giugno 2003, relativo all'iscrizione della sostanza attiva linuron nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 223, relativo alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto ministeriale del 20 giugno 2003 di recepimento della direttiva 2003/31/CE dell'11 aprile 2003, relativo all'iscrizione della sostanza attiva linuron nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1994, n. 194;

Visto l'art. 2, comma 2 del citato decreto ministeriale 20 giugno 2003, secondo il quale i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti linuron dovevano presentare al Ministero della salute entro il 1° gennaio 2004 in alternativa:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del sopraccitato decreto;

Rilevato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale del 20 giugno 2003 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Ritenuto di dover procedere alla revoca dei prodotti riportati in allegato contenenti la sostanza attiva linuron;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari elencati in allegato, contenenti la sostanza attiva linuron, sono revocate a far data dal 30 giugno 2004, come stabilito dall'art. 2, paragrafo 3, del decreto ministeriale 20 giugno 2003.

Art. 2.

1. La commercializzazione delle scorte dei prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto è consentita fino al 31 dicembre 2004, conformemente a quanto disposto dall'art. 4 del sopraccitato decreto.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fito-sanitari di cui all'art. 1 sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 2004

Il direttore generale: MARABELLI

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base di linuron le cui autorizzazioni
sono revocate ai sensi del DM 20 giugno 2003

Prodotto fitosanitario	n° reg	data reg	impresa
STIURON WDG	004916	25/09/82	AGROSOL S.R.L.
GRANBAS	007214	03/07/87	AGROSOL S.R.L.
TRITIFEN	007164	03/07/87	BASF AGRO S.P.A.
PANTER	004494	08/10/81	BASF AGRO S.P.A.
LIFLAN	002422	23/12/76	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.
LURON	002090	22/12/75	CHEMIA S.P.A.
DISERBAS	007892	15/11/89	CHEMINOVA AGRO ITALIA S.R.L.
TRILIANE	006042	05/09/84	CHIMIBERG S.R.L.
TRINULAN	007000	04/03/87	DOW AGROSCIENCES B.V.
SCIANDOR	001653	21/05/74	DOW AGROSCIENCES B.V.
INEX	004820	03/06/82	DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S.R.L.
LOROX L	002040	11/11/75	GRIFFIN (EUROPE) S.A.
LOROX 50 DF	005675	28/12/83	GRIFFIN (EUROPE) S.A.
METHALIN	009622	07/05/98	I.PI.CI S.P.A.
NEMINFEST	003491	08/02/80	ISAGRO ITALIA S.R.L.
LINORTO	002799	19/04/78	ISAGRO ITALIA S.R.L.
TRILURON	004418	25/07/81	ISAGRO S.P.A.
LINURON PAVONI	006340	24/04/85	PAVONI & C. S.p.A.
TRISAR COMBI	007033	26/03/87	SARIAF S.P.A.
TRIFLURON	006835	29/10/86	SARIAF S.P.A.
LINURON	002330	23/10/76	SARIAF S.P.A.
PROPILAN	005382	30/05/83	SCAM S.R.L.
PENDILIN	008222	23/03/93	SCAM S.R.L.
TRIFLURON	007565	25/10/88	SIAPA S.R.L.
SIOLCID 25	001998	04/09/75	SIAPA S.R.L.
SILTRIN	004788	03/06/82	SIAPA S.R.L.
SILGRIN	003352	20/11/79	SIAPA S.R.L.
SIAGRAN TRIS	008357	14/07/93	SIAPA S.R.L.
ADEOCLOR S	009993	17/03/99	SIAPA S.R.L.
SILTRINUL G	007523	22/09/88	SIAPA S.R.L.
SILTRINUL	001713	25/06/74	SIAPA S.R.L.
SIPLEN L	004241	12/03/81	SIPCAM S.P.A.
SIPLEN B	002024	03/09/75	SIPCAM S.P.A.
LASSO LINURON L	006718	04/06/86	SIPCAM S.P.A.
MALERTOX PREMERG TL	006004	27/06/84	SIVAM S.P.A.
MALERTOX LURON FLUID	002869	08/08/78	SIVAM S.P.A.
PENDITOX L	008415	07/08/93	STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.P.A.
LINEXIN	009214	24/04/97	TERRANALISI S.R.L.

04A07836

DECRETO 30 giugno 2004.

Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari non conformi alle disposizioni definite dal decreto del Ministero della salute del 20 giugno 2003, relativo all'iscrizione della sostanza attiva iprodione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 223, relativo alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto ministeriale del 20 giugno 2003 di recepimento della direttiva 2003/31/CE dell'11 aprile 2003, relativo all'iscrizione della sostanza attiva iprodione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1994, n. 194;

Visto l'art. 2, comma 2 del citato decreto ministeriale 20 giugno 2003, secondo il quale i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti iprodione dovevano presentare al Ministero della salute entro il 1° gennaio 2004 in alternativa:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del sopraccitato decreto;

Rilevato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale del 20 giugno 2003 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Ritenuto di dover procedere alla revoca dei prodotti riportati in allegato contenenti la sostanza attiva iprodione;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari elencati in allegato, contenenti la sostanza attiva iprodione, sono revocate a far data dal 30 giugno 2004, come stabilito dall'art. 2, paragrafo 3, del decreto ministeriale 20 giugno 2003.

Art. 2.

1. La commercializzazione delle scorte dei prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto è consentita fino al 31 dicembre 2004, conformemente a quanto disposto dall'art. 4 del sopraccitato decreto.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fito-sanitari di cui all'art. 1 sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 2004

Il direttore generale: MARABELLI

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base di iprodione le cui autorizzazioni
sono revocate ai sensi del DM 20 giugno 2003

Prodotto fitosanitario	n° reg	data reg	impresa
PROTECTOR	011438	23/09/02	AGRICO S.R.L.
BOTRIX	010072	06/07/99	AGRIMIX S.R.L.
BOTRIX FL	009521	20/02/98	AGRIMIX S.R.L.
HYPRO FLOW	011039	11/10/01	AGRIMPORT S.P.A.
HYPRO 50 WP	009847	04/12/98	AGRIMPORT S.P.A.
BOX 50 WP	010385	22/03/00	AGROQUALITA' S.R.L.
ARGO SC	011057	23/10/01	AGROSOL S.R.L.
ARGO	010016	12/04/99	AGROSOL S.R.L.
BOTRYS	009465	13/01/98	AGROSOL S.R.L.
STEEL	010733	16/02/01	AGROWIN BIOSCIENCES S.R.L.
IPROVAX FLO	006798	01/10/86	BASF AGRO S.P.A.
IPPON 500 SC	011349	05/06/02	CHIMAC-AGRIPHAR S.A.
IPROSID 50	009728	03/09/98	CIFO S.P.A.
VITRAL WP	007652	12/01/89	CROMPTON CHEMICAL S.R.L.
VITRAL FLO	007765	22/05/89	CROMPTON CHEMICAL S.R.L.
BORIAL	006864	11/11/86	DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S.R.L.
BORIAL FL	008444	16/11/93	DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S.R.L.
SNAP	010682	22/01/01	GREEN RAVENNA S.R.L.
DIONA	011265	04/04/02	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES S.A.
IPROMIX	008424	16/11/93	ITAL AGRO S.R.L.
SEMIXIN	009028	02/12/96	ITAL AGRO S.R.L.
IPROMIX SC	010979	12/07/01	ITAL AGRO S.R.L.
DRALL SC	011068	09/11/01	SARIAF S.P.A.
IPROSIM	009517	16/02/98	SIMAR S.R.L.
SINDIONE	011937	17/11/03	SINON EU CORPORATION
BLINKER	011848	30/09/03	SIPCAM S.P.A.
IPROTEC	010678	22/01/01	TECNITERRA S.R.L.
STEEL SC	011876	10/12/03	TERRANALISI S.R.L.
TERPRODIONE	008723	27/02/95	TERRANALISI S.R.L.

04A07837

DECRETO 30 giugno 2004.

Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari non conformi alle disposizioni definite dal decreto del Ministero della salute del 20 giugno 2003, relativo all'iscrizione della sostanza attiva idrazide maleica nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 223, relativo alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto ministeriale del 20 giugno 2003 di recepimento della direttiva 2003/31/CE dell'11 aprile 2003, relativo all'iscrizione della sostanza attiva idrazide maleica nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1994, n. 194;

Visto l'art. 2, comma 2 del citato decreto ministeriale 20 giugno 2003, secondo il quale i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti idrazide maleica dovevano presentare al Ministero della salute entro il 1° gennaio 2004 in alternativa:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del sopraccitato decreto;

Rilevato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale del 20 giugno 2003 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Ritenuto di dover procedere alla revoca dei prodotti riportati in allegato contenenti la sostanza attiva idrazide maleica;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari elencati in allegato, contenenti la sostanza attiva idrazide maleica, sono revocate a far data dal 30 giugno 2004, come stabilito dall'art. 2, paragrafo 3, del decreto ministeriale 20 giugno 2003.

Art. 2.

1. La commercializzazione delle scorte dei prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto è consentita fino al 31 dicembre 2004, conformemente a quanto disposto dall'art. 4 del sopraccitato decreto.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui all'art. 1 sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 2004

Il direttore generale: MARABELLI

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base di idrazide maleica le cui autorizzazioni sono revocate ai sensi del decreto ministeriale 20 giugno 2003.

Prodotto fitosanitario	N°reg.	Data reg.	Impresa
Idrazene MH	010225	20/12/1999	Sipcam S.p.a.
Idrazene MH 360	010932	17/05/2001	Sipcam S.p.a.
Taboil IM	010455	19/04/2000	Terranalisi S.r.l.

04A07838

DECRETO 30 giugno 2004.

Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari non conformi alle disposizioni definite dal decreto del Ministero della salute del 20 giugno 2003, relativo all'iscrizione della sostanza attiva ciflutrin nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 223, relativo alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto ministeriale del 20 giugno 2003 di recepimento della direttiva 2003/31/CE dell'11 aprile 2003, relativo all'iscrizione della sostanza attiva Ciflutrin nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1994, n. 194;

Visto l'art. 2, comma 2 del citato decreto ministeriale 20 giugno 2003, secondo il quale i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti ciflutrin dovevano presentare al Ministero della salute entro il 1º gennaio 2004 in alternativa:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del sopraccitato decreto;

Rilevato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale del 20 giugno 2003 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Ritenuto di dover procedere alla revoca dei prodotti riportati in allegato contenenti la sostanza attiva Ciflutrin;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari elencati in allegato, contenenti la sostanza attiva Ciflutrin, sono revocate a far data dal 30 giugno 2004, come stabilito dall'art. 2, paragrafo 3, del decreto ministeriale 20 giugno 2003.

Art. 2.

1. La commercializzazione delle scorte dei prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto è consentita fino al 31 dicembre 2004, conformemente a quanto disposto dall'art. 4 del sopraccitato decreto.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui all'art. 1 sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 2004

Il direttore generale: MARABELLI

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base di Ciflutrin le cui autorizzazioni sono revocate ai sensi del decreto ministeriale 20 giugno 2003.

Prodotto fitosanitario	Nº reg.	Data reg.	Impresa
Ciflox	011681	06/06/03	Kollant S.p.a.
Hidalgroc 5	011531	06/12/02	Rocca frutta S.r.l.
Kayman	011835	30/09/03	Sipcam S.p.a.

04A07839

DECRETO 15 luglio 2004.

Non inclusione della sostanza attiva fenthion nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1994, n. 195, revoca di alcuni prodotti fitosanitari che contengono fenthion e adeguamento degli impieghi di altri prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva, relativamente agli usi ora riconosciuti essenziali, in applicazione della decisione 2004/140/CE della Commissione, dell'11 febbraio 2004.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare gli articoli 4 e 6;

Vista la decisione 2004/140/CE della Commissione dell'11 febbraio 2004, relativa alla non iscrizione della sostanza attiva «fenthion» nell'allegato 1 della direttiva 91/414/CEE e alla revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari che contengono tale sostanza attiva, a conclusione delle procedure previste dal regolamento CEE n. 3600/92 della Commissione dell'11 dicembre 1992, modificato da ultimo dal regolamento CE n. 2266/2000 della Commissione;

Visto in particolare il punto (6) delle premesse della suddetta decisione secondo il quale, sulla base delle valutazioni effettuate, i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione non sono conformi ai requisiti specificati dall'art. 5, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)* della direttiva 911/414/CEE;

Visto l'art. 2, comma 1, della decisione 2004/140/CE che stabilisce il ritiro delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono la sostanza attiva fenthion entro l'11 agosto 2004;

Visto inoltre l'art. 2, comma 3, della citata decisione che consente all'Italia di mantenere in vigore fino al 30 giugno 2007 le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari a base di fenthion, applicati in associazione con esche, per il controllo di organismi nocivi sull'olivo (usi essenziali) in quanto non sono attualmente disponibili valide soluzioni alternative per detto impiego;

Considerato che la decisione sopraccitata consente di mantenere alla produzione ed al commercio fino al 30 giugno 2007 i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione limitatamente al loro impiego su olivo (usi essenziali);

Ritenuto di dover attuare la suddetta decisione comunitaria, che stabilisce il mantenimento delle registrazioni di quei prodotti fitosanitari, elencati nell'allegato *A* al presente decreto, che erano già autorizzati per l'impiego su olivo, in associazione con esche, e per i quali le imprese titolari hanno presentato specifica richiesta;

Viste le istanze presentate dalle imprese interessate per ottenere il mantenimento delle autorizzazioni per l'impiego su olivo in associazione con esche (usi essenziali), avendo accertato che tale impiego era tra quelli già autorizzati;

Considerato che il periodo di moratoria per la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti in commercio dei prodotti fitosanitari di cui all'allegato *A* al presente decreto, che riportano in etichetta gli impieghi precedentemente autorizzati, tra i quali figurano usi diversi da quelli ora ritenuti essenziali, è fissato all'11 agosto 2005, ai sensi dell'art. 3, lettera *a)*, della citata decisione 2004/140/CE della Commissione;

Considerato altresì che il periodo di moratoria per la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze dei prodotti fitosanitari contenenti fenthion, riportati nell'allegato *A* al presente decreto e che saranno in commercio al 30 giugno 2007, è fissato fin d'ora al 31 dicembre 2007 ai sensi dell'art. 3, lettera *b)*, della decisione 2004/140/CE della Commissione;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, che recepisce la direttiva 99/45/CE in materia di classificazione, etichettatura ed imballaggio dei preparati pericolsi, tra cui figurano anche i prodotti fitosanitari;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio, pone in vendita o utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. La sostanza attiva «Fenthion» non è iscritta nell'allegato 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.

Art. 2.

1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva «Fenthion», riportati nell'allegato *A* al presente decreto, sono mantenute in vigore fino al 30 giugno 2007, limitatamente al solo impiego su olivo in associazione con esche (usi essenziali) e in conformità alle nuove condizioni indicate nelle rispettive etichette, riportate in allegato *B* al presente decreto.

Art. 3.

1. La commercializzazione e l'utilizzo delle giacenze esistenti in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti «fenthion», riportati nell'allegato *A* al presente decreto, relativamente agli usi diversi da quelli essenziali elencati nella V colonna del citato allegato *A*, è consentita fino all'11 agosto 2005.

2. La commercializzazione e l'utilizzo delle giacenze che risulteranno esistenti in commercio al 30 giugno 2007 dei prodotti fitosanitari contenenti «Fenthion», riportati nell'allegato *A* al presente decreto, è consentita fino al 31 dicembre 2007.

3. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi sulle nuove condizioni di impiego e sul rispetto dei relativi tempi fissati per lo smaltimento delle scorte in considerazione del fatto che fino al 31 dicembre 2004 possono legittimamente coesistere sul mercato prodotti fitosanitari con stesso numero di registrazione ma con campi di impiego diversi.

Il presente decreto, notificato per via amministrativa alle imprese interessate, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 2004

Il direttore generale: MARABELLI

ALLEGATO *A*

Prodotti a base di «fenthion» le cui autorizzazioni sono confermate fino al 30 giugno 2007 limitatamente all'impiego su olivo, in associazione con esche (usi essenziali).

Prodotto fitosanitario	N. reg.	Data reg.	Impresa	usi essenziali autorizzati
Lebacyd	4749	10/05/82	Bayer Cropscience S.r.l.	olivo (in associazione con esca)

ALLEGATO *B*

ETICHETTE DEI PRODOTTI A BASE DI «FENTHION», DI CUI ALL'ALLEGATO *A*, LE CUI AUTORIZZAZIONI ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO SONO CONFERMATE FINO AL 30 GIUGNO 2007 LIMITATAMENTE ALL'IMPIEGO SU OLIVO, IN ASSOCIAZIONE CON ESCHE (USI ESSENZIALI).

LEBAYCID

INSETTICIDA
per applicazioni con esche su olivo

LEBAYCID
COMPOSIZIONE:
100 g di Lebaycid contengono:
48,7 g di fenthion puro (=500 g/l)
coformulanti quanto basta a 100.
contiene xilene

Frasi di rischio
Infiammabile. Nocivo per inalazione e per ingestione. Rischio di gravi lesioni oculari.
Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione.
Possibilita' di effetti irreversibili. Altamente tossico per gli organismi acquatici.
Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

Consigli di prudenza
Conservare sotto chiave. Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti, mangimi e da bevande. Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. Non gettare i residui nelle fognature. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di incidente o di malessere, consultare immediatamente il medico (possibilmente mostrandogli l'etichetta). Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.

TOSSICO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - Milano - viale Certosa 130 – tel 02 3972.1
Officina di produzione: Bayer CropScience AG – Dormagen (Germania) (solo 1-5 l)
Bayer CropScience S.r.l. Filago (BG)
Registrazione Ministero della Sanità n. 4749 del 10/05/82
Contenuto netto: 500 ml; 1-5 l
Partita n.:

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edoma polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma. Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi sintomi di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Consulare un Centro Antiveleni.

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO
Olivo: trattamenti con esche proteiche
Mosca delle olive: si eseguono 3-4 trattamenti, distanziandoli di 20-30 giorni, iniziando alla comparsa degli adulti quando l'oliva comincia ad essere recettiva. È necessario distribuire ml 300 di Lebaycid + ml 600-1000 di esca proteica Buminal per ettaro in 50-300 litri di acqua a seconda dell'apparecchiatura usata, delle dimensioni dell' impianto e della forma di allevamento. Il trattamento deve essere effettuato preventivamente trattando una parte limitata della chioma, a strisce su file alterne. Ripetere il trattamento in caso di pioggia.

COMPATIBILITÀ: il Lebaycid è miscibile oltrechè con esca proteica Buminal, anche con gli antiparassitari a reazione neutra ed alcalina; quando però si tratta di polisolfuri o di poltiglia bordolese è consigliabile usare al più presto possibile la miscela.

NOCIVITÀ: il prodotto contiene una sostanza attiva tossica per gli insetti utili, gli animali domestici e il bestiame.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto.

Avvertenza. In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
Attenzione. Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Avvertenze. Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato - Conservare al riparo dal gelo.

Edizione del: bozza usi essenziali-DPD giugno 200416.03.04

04A07830

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 22 luglio 2004.

Iscrizione di una varietà di specie di pianta ortiva al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/71, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varietà di specie di piante ortive;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Considerato che la Commissione Sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/71, nella riunione del 30 gennaio 2004 aveva espresso parere favorevole all'iscrizione, nel relativo registro, della varietà indicata nel dispositivo;

Considerato che per la stessa varietà era stata temporaneamente sospesa l'iscrizione per l'inadempimento, da parte del richiedente l'iscrizione medesima, degli obblighi inerenti il pagamento del costo delle prove in campo e che, nel frattempo, tali obblighi sono stati assolti;

Ritenuto di accogliere le proposte della Commissione Sementi sopra menzionata;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, la sotto riportata varietà, la cui descrizione ed i risultati delle prove eseguite sono depositate presso questo Ministero, è iscritta, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello dell'iscrizione medesima, nel registro delle varietà di specie di piante ortive le cui sementi possono essere certificate in quanto «sementi di base» o sementi certificate» o controllate in quanto «sementi standard»:

Specie	Codice Sian	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza
—	—	—	—
Melanzana	002626	Amelina	Economo Seeds S.r.l. - Licata (AG)

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 2004

Il direttore generale: ABATE

04A07833

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 21 giugno 2004.

Ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per un impegno di spesa pari ad € 30.450.869,20.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto ministeriale n. 860/Ric del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8, 9 del predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal comitato nelle riunioni del 16 dicembre 2003, 20 gennaio 2004, 10 febbraio 2004 e 24 febbraio 2004 riportate ai punti 3 dei rispettivi resoconti sommari;

Visto il Programma operativo nazionale «Ricerca, sviluppo tecnologico ed alta formazione» 2000/2006 nelle regioni dell'obiettivo 1 del territorio nazionale (di seguito PON);

Visto il completamento di programmazione del predetto PON, approvato in data 14 novembre 2000 dal Comitato di sorveglianza del programma, e successive modifiche ed integrazioni;

Visti in particolare, i contenuti e gli obiettivi della misura I.1 «Progetti di ricerca di interesse industriale» all'interno dell'asse I e della misura III.1 «Miglioramento delle risorse umane nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico» all'interno dell'asse III;

Viste le risorse finanziarie assegnate complessivamente alle misure predette;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003 d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (F.A.R.), registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 2003, n. 274;

Viste le disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2004;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nelle predette riunioni esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. I seguenti progetti di ricerca e formazione, presentati ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 di cui alle premesse, sono ammessi alle agevolazioni previste dalla citata normativa, nelle forme, misure, modalità e condizioni indicate, per ciascuno, nelle schede allegate al presente decreto (Allegato 1).

Art. 2.

1. Gli interventi, di cui al presente decreto, sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252.

2. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo massimo del 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

3. Nello svolgimento delle attività progettuali i costi di ciascun progetto, di cui al presente decreto, sostenuti fuori dall'ob. 1, non potranno superare il 25% del costo totale del progetto.

4. Per i progetti che prevedono l'intervento Miur nella forma del credito agevolato e contributo nella spesa la durata dell'ammortamento, è stabilito come segue:

progetti che prevedono una durata fino a ventiquattro mesi (al netto della maggiorazione di cui all'ultimo comma del presente articolo nonché gli eventuali ulteriori proroghe) il periodo di ammortamento è fissato in dieci anni in rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca;

progetti che prevedono una durata di oltre ventiquattro mesi fino a quarantotto mesi (al netto della maggiorazione di cui all'ultimo comma del presente articolo nonché di eventuali ulteriori proroghe) il periodo di ammortamento è fissato in nove anni in rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca;

progetti che prevedono una durata di oltre quarantotto mesi (al netto della eventuale maggiorazione di cui all'ultimo comma del presente articolo) il periodo di ammortamento è fissato in otto anni in rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

5. Il Ministero, con successiva comunicazione, fornirà alla banca, ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione per ciascun soggetto proponente del costo ammesso e della relativa quota di contributo.

6. La durata del progetto potrà essere maggiorata fino a dodici mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto, fermo restando quanto stabilito al comma 5.

Art. 3.

La relativa spesa di € 30.450.869,20 ripartita in € 28.056.751,20 nella forma di contributo nella spesa per attività di ricerca, € 2.334.118,00 nella forma di credito agevolato per attività di ricerca ed € 60.000,00 nella forma di contributo nella spesa per attività di formazione, di cui al presente decreto, grava sulle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, sezione aree depresse utilizzando gli appositi finanziamenti del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo, della legge 16 aprile 1987, n. 183, secondo le quote previste nell'ambito del Programma operativo nazionale «Ricerca, sviluppo tecnologico ed alta formazione» 2000/2006 nelle regioni dell'obiettivo 1 del territorio nazionale approvato dalla Commissione europea in data 8 agosto 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 2004

Il direttore generale: CRISCUOLI

Legge 297/1999 Art. 8 • Protocollo N. 6337/F

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 6337/F del 28/06/2002 Comitato del 16/12/2003

• Progetto di Formazione

Titolo: Formazione di n. 6 ricercatori con livello di qualificazione di progettisti di magneti superconduttori in MgB2 e relativi sistemi criogenici basati su criogeneratore

Inizio: 01/06/2003

Durata Mesi: 36

• Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

CRIS - CONSORZIO RICERCHE INNOVATIVE PER IL SUD
NAPOLI (NA)

• Costo Totale ammesso Euro 100.000,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

• Formazione

Eleggibile lettera a)	€	100.000,00
Eleggibile lettera c)	€	0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€	0,00
Non Eleggibile	€	0,00
Extra UE	€	0,00
Totale	€	100.000,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• FORMAZIONE	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata (*)	Credito Agevolato nella misura sotto indicata (*)
Eleggibile lettera a)	60 %	0 %
Eleggibile lettera c)	55 %	0 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	50 %	0 %
Non Eleggibile	50 %	0 %
Extra UE	50 %	0 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate:

10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.

• Agevolazioni totali deliberate

Contributo nella Spesa	fino a Euro	60.000,00
Credito agevolato	fino a Euro	0,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

Legge 297/1999 Art. 5(/6) Protocollo N. 6254

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 6254 del 30/03/2001 Comitato del 16/12/2003
- Progetto di Ricerca

Titolo: Formulazione e valutazione di un vaccino terapeutico per il trattamento dell''epatite B cronica e successivo impiego, in associazione con lamivudina, in siggetti affetti da epatite B cronica.

Inizio: 02/02/2002

Durata Mesi: 42

L'ammissibilità dei costi è dal sessantesimo giorno successivo la data del: 04/12/2001

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

Istituto Sieroterapico Berna S.R.L.
COMO (CO)

- Costo Totale ammesso Euro 4.843.717,00
  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 3.313.586,00
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 1.530.131,00

  al netto di recuperi pari a Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 2.848.775,00	€ 1.236.965,00	€ 4.085.740,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00
Non Eleggibile	€ 464.811,00	€ 213.166,00	€ 677.977,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 3.313.586,00	€ 1.530.131,00	€ 4.843.717,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	70 %	45 %	0 %	0 %
Eleggibile lettera c)	65 %	40 %	0 %	0 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	60 %	35 %	0 %	0 %
Non Eleggibile	60 %	35 %	0 %	0 %
Extra UE	60 %	35 %	0 %	0 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	2.932.271,45
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamento	fino a Euro	0,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

la stipula del contratto è subordinata alla seguente condizione :' impegno della capogruoppo, Berna Biotech AG, a fornire alla richiedente il supporto finanziario necessario allo svolgimento del progetto e all'impegno della richiedente ad informare tempestivamente il San Paolo IMI ed il MIUR, per le determinazioni del caso in merito alla conferma o alla revoca delle agevolazioni concesse, della eventuale variazione della compagine azionaria che dovesse verificarsi prima della completa erogazione delle agevolazioni, qualora a seguito di tale variazione la quota del capitale sociale dell'Istituto Sieroterapico Berna S.r.l. in possesso della società del gruppo Berna Botech AG dovesse risultare inferiore al 50%'

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 8610

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 8610 del 25/06/2001 Comitato del 20/01/2004
- Progetto di Ricerca

  Titolo: Metodologie di analisi degli incidenti in ambito urbano ed extraurbano: Decisioni, approcci ed interventi.

  Inizio: 01/10/2001

  Durata Mesi: 36
- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

  Elasis S.C.p.A.

  POMIGLIANO D'ARCO (NA)
- Costo Totale ammesso Euro 1.525.730,00

  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 947.000,00

  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 578.730,00

  al netto di recuperi pari a Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 947.000,00	€ 578.730,00	€ 1.525.730,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 947.000,00	€ 578.730,00	€ 1.525.730,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

- Ulteriori agevolazioni (fino ad un massimo del 25%)

  10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
- Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	770.755,50
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamento	fino a Euro	0,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 9223

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 9223 del 18/07/2001 Comitato del 20/01/2004
- Progetto di Ricerca

Titolo: Studio e definizione di sistema flessibile avanzato di saldatura remota con laser a CO2 ad elevata potenza e flessibilità per applicazioni in ambito prevalente per il settore automobilistico (RESALT).

Inizio: 01/07/2002

Durata Mesi: 48

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

Prima Industrie S.p.A.
COLLEGNO (TO)

- Costo Totale ammesso Euro 4.456.000,00
  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 2.690.000,00
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 1.766.000,00

  al netto di recuperi pari a Euro 400.000,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 1.738.000,00	€ 1.639.000,00	€ 3.377.000,00
Eleggibile lettera c)	€ 352.000,00	€ 27.000,00	€ 379.000,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra UE	€ 600.000,00	€ 100.000,00	€ 700.000,00
Totale	€ 2.690.000,00	€ 1.766.000,00	€ 4.456.000,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	60 %	35 %	0 %	0 %
Eleggibile lettera c)	55 %	30 %	0 %	0 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	50 %	25 %	0 %	0 %
Non Eleggibile	50 %	25 %	0 %	0 %
Extra UE	50 %	25 %	0 %	0 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
5 % Attività da svolgere in zone 87.3,c) Trattato C.E.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	2.143.150,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamento	fino a Euro	0,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

LA STIPULA DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO è subordinata ALLE SEGUENTI TRE CONDIZIONI: - verifica che il numero di ricercatori (assunti o trasferiti da altra sede in modo permanente) stabilmente occupati presso la sede provvisoria di Modugno risulti alla data del 31/1/2004 non inferiore a 10; - impegno da parte dell'impresa a completare, entro il 2004, tutti gli investimenti previsti per l'attrezzaggio del laboratorio nella sede definitiva di Modugno; - impegno da parte dell'impresa a procedere all'assunzione di ulteriori 6 ricercatori entro la data del 31/1/2005 e di un settimo entro la data del 31/1/2006. Nel caso, però, in cui la stipula del contratto di finanziamento del presente progetto dovesse precedere quella del progetto "E!2791 FACTORY PAMELA, le condizioni dovrebbero essere sostituite da: - verifica che il numero di ricercatori (assunti o trasferiti da altra sede in modo permanente) stabilmente occupati presso la sede provvisoria di Modugno risulti alla data del 31/1/2004 non inferiore a 7, di cui al massimo 5 utilizzabili per soddisfare la condizione a suo tempo posta per il progetto "E!2791 FACTORY PAMELA" - impegno da parte dell'impresa a completare, entro il 2004, tutti gli investimenti previsti per l'attrezzaggio del laboratorio nella sede definitiva di Modugno; - impegno da parte dell'impresa a procedere all'assunzione di ulteriori 4 ricercatori entro la data del 31/1/2005 (di cui uno utilizzabile per soddisfare la condizione a suo tempo posta per il progetto "E! 2791 FACTORY PAMELA") e di un quinto entro la data del 31/1/2006, dedicato esclusivamente al presente progetto.

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 9620

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 9620 del 24/07/2001 Comitato del 10/02/2004
- Progetto di Ricerca

Titolo: Studio teorico sperimentale per la progettazione di un motore di ricerca Internet/Intranet a Unità Testuale Mobile, relativo alla Tecnologia dell"informazione e della comunicazione

Inizio: 01/01/2003

Durata Mesi: 24

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

Eulogos S.p.A.
ROMA (RM)

- Costo Totale ammesso Euro 771.750,00
  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 504.750,00
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 267.000,00

al netto di recuperi pari a Euro 19.250,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 454.270,00	€ 240.300,00	€ 694.570,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 50.480,00	€ 26.700,00	€ 77.180,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 504.750,00	€ 267.000,00	€ 771.750,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	45 %	30 %	50 %	50 %
Eleggibile lettera c)	40 %	25 %	55 %	55 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	35 %	20 %	60 %	60 %
Non Eleggibile	35 %	20 %	60 %	60 %
Extra UE	35 %	20 %	60 %	60 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Progetti presentati da PMI
10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	299.519,50
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamento	fino a Euro	393.593,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

Legge 297/1999 Art. 5(/6) Protocollo N. 9946

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 9946 del 30/07/2001 Comitato del 24/02/2004
- Progetto di Ricerca

Titolo: SIMMI - Sviluppo di tecnologie per la realizzazione di un sistema integrato per il monitoraggio e la manutenzione di infrastrutture ferroviarie

Inizio: 01/03/2003

Durata Mesi: 36

L'ammissibilità dei costi è dal sessantesimo giorno successivo la data del: 04/12/2001

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

Consorzio Train - per la Ricerca e lo Sviluppo di Tecnologie per il Trasporto Ferroviario Innovativo
ROTONDELLA (MT)

CONSORZIO T.R.E.
BRINDISI (BR)

- Costo Totale ammesso Euro 5.084.730,00
  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 3.412.260,00
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 1.672.470,00

al netto di recuperi pari a Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 3.369.120,00	€ 1.655.810,00	€ 5.024.930,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 43.140,00	€ 16.660,00	€ 59.800,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 3.412.260,00	€ 1.672.470,00	€ 5.084.730,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• **RICERCA**	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	70 %	45 %	0 %	0 %
Eleggibile lettera c)	65 %	40 %	0 %	0 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	60 %	35 %	0 %	0 %
Non Eleggibile	60 %	35 %	0 %	0 %
Extra UE	60 %	35 %	0 %	0 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	3.135.213,50
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamento	fino a Euro	0,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

Legge 297/1999 Art. 5(/6) Protocollo N. 10480

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 10480 del 10/08/2001 Comitato del 10/02/2004
- Progetto di Ricerca

Titolo: Turbine Aeronautiche di Nuova Generazione: sviluppo di nuovi concetti, metodologie di progettazione e tecnologie di realizzazione

Inizio: 02/02/2002

Durata Mesi: 56

L'ammissibilità dei costi è dal sessantesimo giorno successivo la data del: 18/12/2001

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

Avio S.p.A.
ALMESE (TO)

- Costo Totale ammesso Euro 23.625.518,00

- di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 23.516.579,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 108.939,00

al netto di recuperi pari a Euro 1.357.949,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 17.747.882,00	€ 10.736,00	€ 17.758.618,00
Eleggibile lettera c)	€ 4.514.697,00	€ 98.203,00	€ 4.612.900,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 558.000,00	€ 0,00	€ 558.000,00
Non Eleggibile	€ 696.000,00	€ 0,00	€ 696.000,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 23.516.579,00	€ 108.939,00	€ 23.625.518,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	60 %	35 %	0 %	0 %
Eleggibile lettera c)	55 %	30 %	0 %	0 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	50 %	25 %	0 %	0 %
Non Eleggibile	50 %	25 %	0 %	0 %
Extra UE	50 %	25 %	0 %	0 %

10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
5 % Attività da svolgere in zone 87.3,c) Trattato C.E.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	13.792.030,75
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamento	fino a Euro	0,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 10524

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 10524 del 10/09/2001 Comitato del 16/12/2003
- Progetto di Ricerca

  Titolo: "TXT e-Relationship Hub"

  Inizio: 15/01/2003

  Durata Mesi: 36

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

  Txt e-Solutions S.p.A.

  MILANO (MI)

- Costo Totale ammesso Euro 3.121.280,00
  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 1.587.110,00
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 1.534.170,00

  al netto di recuperi pari a Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 1.149.300,00	€ 1.294.410,00	€ 2.443.710,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 437.810,00	€ 239.760,00	€ 677.570,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 1.587.110,00	€ 1.534.170,00	€ 3.121.280,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• **RICERCA**	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	35 %	20 %	60 %	60 %
Eleggibile lettera c)	30 %	15 %	65 %	65 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	25 %	10 %	70 %	70 %
Non Eleggibile	25 %	10 %	70 %	70 %
Extra UE	25 %	10 %	70 %	70 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	794.565,50
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamento	fino a Euro	1.940.525,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 12535

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 12535 del 22/11/2001 Comitato del 24/02/2004
- Progetto di Ricerca

  Titolo: FIM - Furniture Integrated Marketsite.

  Inizio: 01/04/2004

  Durata Mesi: 27

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

  CONSORZIO CETMA - CENTRO DI PROGETTAZIONE DESIGN & TECNOLOGIE DEI MATERIALI
  BRINDISI (BR)

  POLITECNICO MILANO
  MILANO (MI)

- Costo Totale ammesso Euro 1.260.000,00

  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 1.105.200,00
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 154.800,00

  al netto di recuperi pari a Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 829.100,00	€ 154.800,00	€ 983.900,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 276.100,00	€ 0,00	€ 276.100,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 1.105.200,00	€ 154.800,00	€ 1.260.000,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	75 %	50 %	0 %	0 %
Eleggibile lettera c)	75 %	50 %	0 %	0 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	70 %	45 %	0 %	0 %
Non Eleggibile	70 %	45 %	0 %	0 %
Extra UE	70 %	45 %	0 %	0 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Progetti presentati da PMI
10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	892.495,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamento	fino a Euro	0,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

la stipula del contratto di finanziamento è subordinta alla seguente condizione: " l'impegno da parte dei consorziati a sostenere finanziariamente la richiedente nello svolgimento dell'insieme dei progetti finanziati dal MIUR e, in particolare, nella copertura degli impegni finanziari derivanti dal presente progetto."

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 13575

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 13575 del 28/12/2001 Comitato del 10/02/2004
- Progetto di Ricerca

Titolo: Sviluppo di una coppia innovativa disco frena ferroviario e materiale di attrito a costo di ciclo vita totale ottimizzato

Inizio: 01/10/2002

Durata Mesi: 36

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

Bari Fonderie Meridionali S.p.A.
BARI (BA)

- Costo Totale ammesso Euro 2.320.000,00
  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 1.574.000,00
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 746.000,00

al netto di recuperi pari a Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 1.364.000,00	€ 656.000,00	€ 2.020.000,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 210.000,00	€ 90.000,00	€ 300.000,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 1.574.000,00	€ 746.000,00	€ 2.320.000,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	60 %	35 %	0 %	0 %
Eleggibile lettera c)	55 %	30 %	0 %	0 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	50 %	25 %	0 %	0 %
Non Eleggibile	50 %	25 %	0 %	0 %
Extra UE	50 %	25 %	0 %	0 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	1.175.500,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamento	fino a Euro	0,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

La stipula del contratto è subordinata alle seguenti condizioni: ' 1) impegno da parte della Lucchini Sidermeccanica S.p.A. e della Lucchini S.p.A. a detenere, singolarmente o congiutamente, non meno del 51% del capitale sociale della richiedente e a sostenere finanziarimaente la richiedente, almeno fino al completamento del progetto di ricerca in esame; 2) impegno della richiedente ad informare tempestivamente il MIUR, per le determinazioni circa l'eventuale variazione della compagine azionaria , che dovesse verificarsi prima della conclusioni del progetto in questione, qualora a seguito di tale variazione le quote del capitale sociale della stessa complessivamente in possesso della Lucchini Sidermeccanica S.p,.A. e della Lucchini S.p.A. risultassero inferiori al 51%.'

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 13598

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 13598 del 28/12/2001 Comitato del 16/12/2003
- Progetto di Ricerca

Titolo: Sviluppo di una struttura teorica coerente in grado di determinare univocamente le relazioni fra caratteristiche intrinseche dell"occhio (morfologia corneale, errore refrattivo associato ad ogni punto della cornea e diaframma pupillare) e vizio refrattivo indotto

Inizio: 01/04/2002

Durata Mesi: 30

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

LIGI TECNOLOGIE MEDICALI S.P.A.
Taranto (TA)

- Costo Totale ammesso Euro 3.343.000,00
  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 1.838.000,00
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 1.505.000,00

  al netto di recuperi pari a Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 1.643.000,00	€ 1.505.000,00	€ 3.148.000,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 195.000,00	€ 0,00	€ 195.000,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 1.838.000,00	€ 1.505.000,00	€ 3.343.000,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• **RICERCA**	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	75 %	50 %	0 %	0 %
Eleggibile lettera c)	75 %	50 %	0 %	0 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	70 %	45 %	0 %	0 %
Non Eleggibile	70 %	45 %	0 %	0 %
Extra UE	70 %	45 %	0 %	0 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Progetti presentati da PMI
10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	2.121.250,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamento	fino a Euro	0,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

04A07631

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Trasferimento di notaio

Con decreto dirigenziale del 27 luglio 2004: Lallo Giuseppe, notaio residente nel comune di Poggiomarino, d.n. Napoli, è trasferito nel comune di Marigliano, stesso distretto notarile, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

04A07825

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 28 luglio 2004

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2034
Yen giapponese	134,15
Corona danese	7,4349
Lira Sterlina	0,66165
Corona svedese	9,2105
Franco svizzero	1,5360
Corona islandese	86,42
Corona norvegese	8,4605
Lev bulgaro	1,9559
Lira cipriota	0,58100
Corona ceca	31,653
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	247,98
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6541
Lira maltese	0,4248
Zloty polacco	4,4096
Leu romeno	41096
Tallero sloveno	239,9600
Corona slovacca	40,135
Lira turca	1792700
Dollaro australiano	1,7266
Dollaro canadese	1,6076
Dollaro di Hong Kong	9,3863
Dollaro neozelandese	1,9247
Dollaro di Singapore	2,0772
Won sudcoreano	1404,79
Rand sudafricano	7,5751

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

04A07596

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Abilitazione all'attività di certificazione CE ai sensi della direttiva 89/106/CE, dell'organismo CSI S.p.a., in Bollate

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione ispezione e prove, con decreto dirigenziale dell'8 giugno 2004 l'Organismo CSI S.p.a., con sede in Bollate (Milano) è stato abilitato ad emettere certificazioni di conformità come organismo di ispezione e laboratorio di prova per la famiglia di prodotti accessori per serramenti e dispositivi di chiusura per porte e cancelli industriali sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata completa la valutazione di idoneità del Ministero dell'interno.

04A06711-*bis*

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimenti di accertamento del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 34273 del 21 giugno 2004, è accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, legge n. 416/1981, finalizzata al beneficio del trattamento di integrazione salariale della - S.r.l. Grafimedia, con sede in Lecce, unità di Lecce e San Giorgio Ionico (Lecce). per il periodo dal 15 ottobre 2003 al 14 ottobre 2005.

Con decreto n. 34274 del 21 giugno 2004, è accertata la condizione di art. 35, terzo comma, legge n. 67/1987, finalizzata al beneficio del trattamento di integrazione salariale della - S.r.l. Edit, con sede in Perugia, unità di Milano, per il periodo dal 5 aprile 2004 al 4 aprile 2006.

Con decreto n. 34275 del 21 giugno 2004, è accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, legge n. 416/1981, finalizzata al beneficio del trattamento di integrazione salariale della - S.p.a. Editoriale FVG, con sede in Udine, unità di Trieste, per il periodo dal 1º gennaio 2004 al 30 giugno 2005.

04A07563

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Somatostatina»

Estratto decreto n. 236 del 13 maggio 2004

E' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale generico **"SOMATOSTATINA"**, nelle forme e confezioni: "250 mcg/2ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso" 1 fiala + 1 fiala solvente 2 ml e "3 mg polvere per soluzione iniettabile per uso endovenoso" 1 fiala, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate;

TITOLARE AIC: ALFA BIOTECH S.R.L., con sede legale e domicilio fiscale in BOLOGNA (BO), VIA RAGAZZI DEL '99, 5, CAP 40100, Italia, Codice Fiscale 00160050662.

CONFEZIONI AUTORIZZATE, N.RI AIC E CLASSIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 8, COMMA 10, DELLA LEGGE N. 537/1993:

Confezione: "250 mcg/2ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso" 1 fiala + 1 fiala solvente 2 ml
AIC n° 033618012\G (in base 10) 101Y2W (in base 32)
Forma Farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso
Classe: "A uso ospedaliero H"
Prezzo: Prezzo massimo di cessione al Servizio Sanitario Nazionale (ex factory, IVA esclusa): € 4,43. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 7,31
Classificazione ai fini della fornitura: "Medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero, in cliniche e case di cura" (art. 9 Decr. Leg.vo n .539/1992)
Validità Prodotto Integro: 2 anni dalla data di fabbricazione

PRODUTTORE E CONTROLLORE FINALE: Alfa Wassermann S.p.A. -65020 Alanno (PE)- Contrada S. Emidio s.n. civ. (tutte)

COMPOSIZIONE: Una fiala di povere contiene:
Principio attivo: Somatostatina acetato idrato pari a Somatostatina μg 250
Eccipienti: Mannite 20 mg
Una fiala solvente contiene: Sodio cloruro 18 mg– Acqua per preparazioni iniettabili 2 ml

****

Confezione: "3 mg polvere per soluzione iniettabile" per uso endovenoso" 1 fiala
AIC n° 033618024\G (in base 10) 101Y38 (in base 32)
Forma Farmaceutica: polvere per soluzione iniettabile per uso endovenoso
Classe: "A uso ospedaliero H"
Prezzo: Prezzo massimo di cessione al Servizio Sanitario Nazionale (ex factory, IVA esclusa): € 53,23. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 87,85
Classificazione ai fini della fornitura: "Medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero, in cliniche e case di cura" (art. 9 Decr. Leg.vo n°539/1992)
Validità Prodotto Integro: 2 anni dalla data di fabbricazione

PRODUTTORE E CONTROLLORE FINALE: Alfa Wassermann S.p.A. -65020 Alanno (PE)- Contrada S. Emidio s.n. civ. (tutte)

COMPOSIZIONE: Una fiala di povere contiene:
Principio attivo: Somatostatina acetato idrato pari a Somatostatina mg 3

INDICAZIONI TERAPEUTICHE: Gravi emorragie acute del tratto gastroenterico superiore (da ulcere gastriche, duodenali e gastroduodenali, gastriti emorragiche, varici esofagee). Trattamento profilattico delle complicazioni post-operatorie conseguenti ad interventi sul pancreas.

DECORRENZA DI EFFICACIA DEL DECRETO: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

04A07921

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Voltadol»

Estratto decreto n. 328 del 20 luglio 2004

E' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: **"VOLTADOL"** nella forma e confezione:" 140 MG CEROTTO MEDICATO " 5 CEROTTI , alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

TITOLARE AIC: NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.P.A., con sede legale e domicilio fiscale in ORIGGIO - VARESE (VA), LARGO UMBERTO BOCCIONI, 1, CAP 21040, Italia, Codice Fiscale 00687350124.

CONFEZIONI AUTORIZZATE, N.RI AIC E CLASSIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 8, COMMA 10, DELLA LEGGE N. 537/1993:
Confezione: " 140 MG CEROTTO MEDICATO " 5 CEROTTI
AIC n° 035520016 (in base 10) 11VZJJ (in base 32)
Classe:C
Classificazione ai fini della fornitura: Medicinale non soggetto a prescrizione medica. Medicinale da banco o di automedicazione (art.3 D.Leg.vo n. 539/1992)
Forma Farmaceutica: cerotto medicato
Validità Prodotto Integro: 3 anni dalla data di fabbricazione

PRODUTTORE E CONTROLLORE FINALE
SPA ITALIANA LABORATORI BOUTY, S.S.11 Padana Superiore km 160, Cassina de Pecchi – MI

COMPOSIZIONE: OGNI CEROTTO MEDICATO CONTIENE:
Principio Attivo: DICLOFENAC SODICO 140 MG
Eccipienti: AMINOALCHIL METACRILATO COPOLIMERO E; ACIDO LAURICO; ACIDO ADIPICO 17 MG; GLICEROLO ; ACIDO CITRICO ANIDRO; OLIO DI RICINO POLIOSSIDRILATO IDROGENATO; N-ALCHIL DIMETILBENZI/N-ALCHIL DIMETILETILBENZIL AMMONIO CLORURO (1.1); ACIDO METACRILICO-ETACRILATO COPOLIMERO (1:1); TESSUTO NON TESSUTO; CARTA SILICONATA (Nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

INDICAZIONI TERAPEUTICHE: TRATTAMENTO LOCALE DI STATI DOLOROSI E INFIAMMATORI DI NATURA REUMATICA O TRAUMATICA DELLE ARTICOLAZIONI , DEI MUSCOLI, DEI TENDINI E DEI LEGAMENTI.

ALTRE CONDIZIONI: il medicinale sopra indicato farà riferimento al dossier, identificato dal codice AIC N.035482, relativo al farmaco " ITAMI" e successive modifiche.

DECORRENZA DI EFFICACIA DEL DECRETO: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

04A07924

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Itami»

Estratto decreto n. 329 del 20 luglio 2004

E' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: **"ITAMI"** nella forma e confezione: " 140 MG CEROTTO MEDICATO " 5 CEROTTI , alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

TITOLARE AIC: FIDIA FARMACEUTICI SPA, con sede legale e domicilio fiscale in ABANO TERME - PADOVA (PD), VIA PONTE DELLA FABBRICA, 3/A, CAP 35031, Italia, Codice Fiscale 00204260285;

CONFEZIONI AUTORIZZATE, N.RI AIC E CLASSIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 8, COMMA 10, DELLA LEGGE N. 537/1993:
Confezione: " 140 MG CEROTTO MEDICATO" 5 CEROTTI
AIC n° 035482013 (in base 10) 11UUDX (in base 32)
Classe:C
Classificazione ai fini della fornitura: Medicinale non soggetto a prescrizione medica. Medicinale da banco o di automedicazione (art.3 D.Leg.vo n. 539/1992)
Forma Farmaceutica: cerotto medicato
Validità Prodotto Integro: 3 anni dalla data di fabbricazione

PRODUTTORE E CONTROLLORE FINALE
SPA ITALIANA LABORATORI BOUTY, S.S.11 Padana Superiore km 160, Cassina de Pecchi – MI

COMPOSIZIONE: OGNI CEROTTO MEDICATO CONTIENE:
Principio Attivo: DICLOFENAC SODICO 140 MG
Eccipienti: AMINOALCHIL METACRILATO COPOLIMERO; ACIDO LAURICO; ACIDO ADIPICO; GLICEROLO; ACIDO CITRICO ANIDRO; OLIO DI RICINO POLIOSSIDRILATO IDROGENATO ; N-ALCHIL DIMETILBENZI/N-ALCHIL DIMETILETILBENZIL AMMONIO CLORURO (1.1); ACIDO METACRILICO-ETACRILATO COPOLIMERO (1:1); TESSUTO NON TESSUTO; CARTA SILICONATA (Nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

INDICAZIONI TERAPEUTICHE: TRATTAMENTO LOCALE DI STATI DOLOROSI E INFIAMMATORI DI NATURA REUMATICA O TRAUMATICA DELLE ARTICOLAZIONI , DEI MUSCOLI, DEI TENDINI E DEI LEGAMENTI.

DECORRENZA DI EFFICACIA DEL DECRETO: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

04A07923

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fraxiparina»

Estratto decreto n. 330 del 20 luglio 2004

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale:"" **FRAXIPARINA"**, rilasciata alla Società SANOFI-SYNTHELABO S.P.A., con sede legale e domicilio fiscale in MILANO (MI), VIA MESSINA, 38, CAP 20154, Italia, Codice Fiscale 06685100155, nelle confezioni:

AIC n° 026736140 " 11.400 UI ANTI XA/0,6 ML SOLUZIONE INIETTABILE" 2 SIRINGHE PRERIEMPITE 0,6ML
AIC n° 026736153 " 11.400 UI ANTI XA/0,6 ML SOLUZIONE INIETTABILE " 6 SIRINGHE PRERIEMPITE 0,6 ML ,
AIC n° 026736165 " 11.400 UI ANTI XA/0,6 ML SOLUZIONE INIETTABILE " 10 SIRINGHE PRERIEMPITE 0,6 ML,
AIC n° 026736177 " 15.200 UI ANTI XA/0,8 ML SOLUZIONE INIETTABILE " 2 SIRINGHE PRERIEMPITE 0,8 ML,
AIC n° 026736189 " 15.200 UI ANTI XA/0,8 ML SOLUZIONE INIETTABILE " 6 SIRINGHE PRERIEMPITE 0,8 ML ,
AIC n° 026736191 "15.200 UI ANTI XA/0,8 ML SOLUZIONE INIETTABILE " 10 SIRINGHE PRERIEMPITE 0,8 ML ,
AIC n° 026736203 " 19.000 UI ANTI XA/ 1ML SOLUZIONE INIETTABILE " 2 SIRINGHE PRERIEMPITE 1 ML
AIC n° 026736215 " 19.000 UI ANTI XA/ 1ML SOLUZIONE INIETTABILE " 6 SIRINGHE PRERIEMPITE 1 ML
AIC n° 026736227 " 19.000 UI ANTI XA/ 1ML SOLUZIONE INIETTABILE " 10 SIRINGHE PRERIEMPITE 1 ML

Viene sostituita con l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale " **FRAXODI"** nelle confezioni:
AIC n° 036458014 "11.400 UI ANTI XA/0,6 ML SOLUZIONE INIETTABILE " 2 SIRINGHE PRERIEMPITE 0,6ML;
AIC n° 036458026 "11.400 UI ANTI XA/0,6 ML SOLUZIONE INIETTABILE " 6 SIRINGHE PRERIEMPITE 0,6ML;
AIC n° 036458038 "11.400 UI ANTI XA/0,6 ML SOLUZIONE INIETTABILE " 10 SIRINGHE PRERIEMPITE 0,6ML;
AIC n° 036458040 " 15.200 UI ANTI XA/0,8 ML SOLUZIONE INIETTABILE " 2 SIRINGHE PRERIEMPITE 0,8ML;
AIC n° 036458053 " 15.200 UI ANTI XA/0,8 ML SOLUZIONE INIETTABILE " 6 SIRINGHE PRERIEMPITE 0,8ML;
AIC n° 036458065 " 15.200 UI ANTI XA/0,8 ML SOLUZIONE INIETTABILE " 10 SIRINGHE PRERIEMPITE 0,8ML
AIC n° 036458077" 19.000 UI ANTI XA/1ML SOLUZIONE INIETTABILE " 2 SIRINGHE PRERIEMPITE 1ML;
AIC n° 036458089" 19.000 UI ANTI XA/1ML SOLUZIONE INIETTABILE " 6 SIRINGHE PRERIEMPITE 1ML;
AIC n° 036458091" 19.000 UI ANTI XA/1ML SOLUZIONE INIETTABILE " 10 SIRINGHE PRERIEMPITE 1ML;

TITOLARE AIC: SANOFI-SYNTHELABO S.P.A., con sede legale e domicilio fiscale in MILANO (MI), VIA MESSINA, 38, CAP 20154, Italia, Codice Fiscale 06685100155.

CONFEZIONI AUTORIZZATE, N.RI AIC E CLASSIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 8, COMMA 10, DELLA LEGGE N. 537/1993:

Confezione: " 11.400 UI ANTI XA/0,6 ML SOLUZIONE INIETTABILE " 2 SIRINGHE PRERIEMPITE 0,6ML
AIC n° 036458014 (in base 10) 12SMJY (in base 32)
Classe: resta confermata la classe A
Prezzo: invariato
Classificazione ai fini della fornitura: resta confermata la classificazione: Medicinale soggetto a prescrizione medica (art.4 D. Leg.vo n.539/1992)
Forma Farmaceutica: Soluzione iniettabile
Validità Prodotto Integro: 3 anni dalla data di fabbricazione

PRODUTTORE E CONTROLLORE FINALE: SANOFI WINTHROP INDUSTRIE stabilimento sito in NOTRE DAME DE BONDEVILLE - FRANCIA, 1, RUE DE L'ABBAYE

COMPOSIZIONE: 1 SIRINGA PRERIEMPITA
Principio Attivo: NADROPARINA CALCICA 11400 UI
Eccipienti: CALCIO IDROSSIDO SOLUZIONE O ACIDO CLORIDRICO DILUITO q.b. a PH 5-7,5 ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI quanto basta a 0,6 ML

****

Confezione: " 11.400 UI ANTI XA/0,6 ML SOLUZIONE INIETTABILE " 6 SIRINGHE PRERIEMPITE 0,6ML
AIC n° 036458026 (in base 10) 12SMKB (in base 32)
Classe: resta confermata la classe A
Prezzo: invariato
Classificazione ai fini della fornitura: resta confermata la classificazione: Medicinale soggetto a prescrizione medica (art.4 D. Leg.vo n.539/1992)
Forma Farmaceutica: Soluzione iniettabile
Validità Prodotto Integro: 3 anni dalla data di fabbricazione

PRODUTTORE E CONTROLLORE FINALE: SANOFI WINTHROP INDUSTRIE stabilimento sito in NOTRE DAME DE BONDEVILLE - FRANCIA, 1, RUE DE L'ABBAYE

COMPOSIZIONE: 1 SIRINGA PRERIEMPITA
Principio Attivo: NADROPARINA CALCICA 11400 UI
Eccipienti: CALCIO IDROSSIDO SOLUZIONE O ACIDO CLORIDRICO DILUITO q.b. a PH 5-7,5 ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI quanto basta a 0,6 ML

****

Confezione: " 11.400 UI ANTI XA/0,6 ML SOLUZIONE INIETTABILE " 10 SIRINGHE PRERIEMPITE 0,6ML
AIC n° 036458038 (in base 10) 12SMKQ (in base 32)
Classe: resta confermata la classe A
Prezzo: invariato
Classificazione ai fini della fornitura: resta confermata la classificazione: Medicinale soggetto a prescrizione medica (art.4 D. Leg.vo n.539/1992)
Forma Farmaceutica: Soluzione iniettabile
Validità Prodotto Integro: 3 anni dalla data di fabbricazione

PRODUTTORE E CONTROLLORE FINALE: SANOFI WINTHROP INDUSTRIE stabilimento sito in NOTRE DAME DE BONDEVILLE - FRANCIA, 1, RUE DE L'ABBAYE

COMPOSIZIONE: 1 SIRINGA PRERIEMPITA
Principio Attivo: NADROPARINA CALCICA 11400 UI
Eccipienti: CALCIO IDROSSIDO SOLUZIONE O ACIDO CLORIDRICO DILUITO q.b. a PH 5-7,5 ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI quanto basta a 0,6 ML

****

Confezione: " 15.200 UI ANTI XA/0,8 ML SOLUZIONE INIETTABILE " 2 SIRINGHE PRERIEMPITE 0,8ML
AIC n° 036458040 (in base 10) 12SMKS (in base 32)
Classe: resta confermata la classe A
Prezzo: invariato
Classificazione ai fini della fornitura: resta confermata la classificazione: Medicinale soggetto a prescrizione medica (art.4 D. Leg.vo n.539/1992)
Forma Farmaceutica: Soluzione iniettabile
Validità Prodotto Integro: 3 anni dalla data di fabbricazione

****

PRODUTTORE E CONTROLLORE FINALE: SANOFI WINTHROP INDUSTRIE stabilimento sito in NOTRE DAME DE BONDEVILLE - FRANCIA, 1, RUE DE L'ABBAYE

COMPOSIZIONE: 1 SIRINGA PRERIEMPITA
Principio Attivo: NADROPARINA CALCICA 15.200 UI
Eccipienti: CALCIO IDROSSIDO SOLUZIONE O ACIDO CLORIDRICO DILUITO q.b. a PH 5-7,5 ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI quanto basta a 0,8 ML

Confezione: " 15.200 UI ANTI XA/0,8 ML SOLUZIONE INIETTABILE " 6 SIRINGHE PRERIEMPITE 0,8ML
AIC n° 036458053 (in base 10) 12SML5 (in base 32)
Classe: resta confermata la classe A
Prezzo: invariato
Classificazione ai fini della fornitura: resta confermata la classificazione: Medicinale soggetto a prescrizione medica (art.4 D. Leg.vo n.539/1992)
Forma Farmaceutica: Soluzione iniettabile
Validità Prodotto Integro: 3 anni dalla data di fabbricazione

PRODUTTORE E CONTROLLORE FINALE: SANOFI WINTHROP INDUSTRIE stabilimento sito in NOTRE DAME DE BONDEVILLE - FRANCIA, 1, RUE DE L'ABBAYE

COMPOSIZIONE: 1 SIRINGA PRERIEMPITA
Principio Attivo: NADROPARINA CALCICA 15.200 UI
Eccipienti: CALCIO IDROSSIDO SOLUZIONE O ACIDO CLORIDRICO DILUITO q.b. a PH 5-7,5 ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI quanto basta a 0,8 ML

****

Confezione: " 15.200 UI ANTI XA/0,8 ML SOLUZIONE INIETTABILE " 10 SIRINGHE PRERIEMPITE 0,8 ML
AIC n° 036458065 (in base 10) 12SMLK (in base 32)
Forma Farmaceutica: Soluzione iniettabile
Validità Prodotto Integro: 36 Mesi dalla data di fabbricazione

PRODUTTORE E CONTROLLORE FINALE: SANOFI WINTHROP INDUSTRIE stabilimento sito in NOTRE DAME DE BONDEVILLE - FRANCIA, 1, RUE DE L'ABBAYE

COMPOSIZIONE: 1 SIRINGA PRERIEMPITA
Principio Attivo: NADROPARINA CALCICA 15.200 UI
Eccipienti: CALCIO IDROSSIDO SOLUZIONE O ACIDO CLORIDRICO DILUITO q.b. a PH 5-7,5 ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI quanto basta a 0,8 ML

****

Confezione: " 19.000 UI ANTI XA/ 1ML SOLUZIONE INIETTABILE " 2 SIRINGHE PRERIEMPITE 1ML
AIC n° 036458077 (in base 10) 12SMLX (in base 32)
Classe: resta confermata la classe A
Prezzo: invariato

Classificazione ai fini della fornitura: resta confermata la classificazione: Medicinale soggetto a prescrizione medica (art.4 D. Leg.vo n.539/1992)
Forma Farmaceutica: Soluzione iniettabile
Validità Prodotto Integro: 3 anni dalla data di fabbricazione

PRODUTTORE E CONTROLLORE FINALE: SANOFI WINTHROP INDUSTRIE stabilimento sito in NOTRE DAME DE BONDEVILLE - FRANCIA, 1, RUE DE L'ABBAYE

COMPOSIZIONE: 1 SIRINGA PRERIEMPITA
Principio Attivo: NADROPARINA CALCICA 19.000 UI
Eccipienti: CALCIO IDROSSIDO SOLUZIONE O ACIDO CLORIDRICO DILUITO q.b. a PH 5-7,5 ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI quanto basta a 1 ML

****

Confezione: " 19.000 UI ANTI XA/ 1ML SOLUZIONE INIETTABILE " 6 SIRINGHE PRERIEMPITE 1ML
AIC n° 036458089 (in base 10) 12SMM9 (in base 32)
Classe: resta confermata la classe A
Prezzo: invariato
Classificazione ai fini della fornitura: resta confermata la
prescrizione medica (art.4 D. Leg.vo n.539/1992)
Forma Farmaceutica: Soluzione iniettabile
Validità Prodotto Integro: 3 anni dalla data di fabbricazione

PRODUTTORE E CONTROLLORE FINALE: SANOFI WINTHROP INDUSTRIE stabilimento sito in NOTRE DAME DE BONDEVILLE - FRANCIA, 1, RUE DE L'ABBAYE

COMPOSIZIONE: 1 SIRINGA PRERIEMPITA
Principio Attivo: NADROPARINA CALCICA 19.000 UI
Eccipienti: CALCIO IDROSSIDO SOLUZIONE O ACIDO CLORIDRICO DILUITO q.b. a PH 5-7,5
ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI quanto basta a 1 ML

****

Confezione: " 19.000 UI ANTI XA/ 1ML SOLUZIONE INIETTABILE " 10 SIRINGHE PRERIEMPITE 1ML
AIC n° 036458091 (in base 10) 12SMMC (in base 32)
Classe: resta confermata la classe A
Prezzo: invariato
Classificazione ai fini della fornitura: resta confermata la classificazione: Medicinale soggetto a prescrizione medica (art.4 D. Leg.vo n.539/1992)
Forma Farmaceutica: Soluzione iniettabile
Validità Prodotto Integro: 3 anni dalla data di fabbricazione

PRODUTTORE E CONTROLLORE FINALE: SANOFI WINTHROP INDUSTRIE stabilimento sito in NOTRE DAME DE BONDEVILLE - FRANCIA, 1, RUE DE L'ABBAYE

COMPOSIZIONE: 1 SIRINGA PRERIEMPITA
Principio Attivo: NADROPARINA CALCICA 19.000 UI
Eccipienti: CALCIO IDROSSIDO SOLUZIONE O ACIDO CLORIDRICO DILUITO q.b. a PH 5-7,5
ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI quanto basta a 1 ML

INDICAZIONI TERAPEUTICHE: TRATTAMENTO DELLE TROMBOSI VENOSE PROFONDE.

ALTRE CONDIZIONI: le confezioni del medicinale sopra indicato continuano a far riferimento al dossier, identificato dal codice AIC n. 026736, presentato per l'autorizzazione originaria e successive modifiche.

DECORRENZA DI EFFICACIA DEL DECRETO: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

04A07922

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401179/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5212845
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	594687	8048718
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo *(di cui spese di spedizione € 120,00)*			€ **318,00**
Abbonamento semestrale *(di cui spese di spedizione € 60,00)*			€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€	0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo			€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni			€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 0,77